

RAPPORTO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE LAZIO

26 agosto 2023 - 26 febbraio 2024

**Garante del Servizio Idrico Integrato
della Regione Lazio**



**REGIONE
LAZIO**

INTRODUZIONE.....	3
PARTE I – LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI REGOLAZIONE ARERA E LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ACQUE REFLUE, SICCIITA’ E POTABILITA’	6
1. La regolamentazione ARERA.....	6
1.1. Il nuovo metodo tariffario ARERA MT4 2024-2029	6
1.2. I nuovi standard ARERA sul <i>Climate Change</i> nel SII.....	8
1.3. Il nuovo archivio per la trasparenza e il nuovo pool degli EGATO (dal 2026).....	10
2. La raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue	12
2.1. La Direttiva 91/271/CEE relativo alla raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue	12
2.2. Il recepimento nel Codice dell’Ambiente	14
2.3. L’attività di <i>reporting uwwtd</i>	15
2.4. La proposta di direttiva europea sulle acque reflue	16
2.4.1. La nuova definizione di “<i>agglomerato</i>”, di trattamento secondario, terziario e cd. aggiuntivo e nuovi termini di adempimento.....	17
2.4.2. La nuova responsabilità del produttore.....	18
2.4.3. Il rafforzamento del programma nazionale, i piani di gestione del rischio e il nuovo sistema di sorveglianza	19
2.4.4. Le informazioni al pubblico, i nuovi indennizzi e diritto alla giustizia.....	20
2.5. Il Piano regionale di Tutela delle Acque.....	20
2.5.1. Il regime della partecipazione nel Piano tutela delle acque	22
3. La proroga del Commissario per la siccità, il riuso delle acque irrigue	23
3.1 Il rapporto tra l’Autorità di bacino dell’Appennino centrale e il Garante SII	24
4. I finanziamenti della Regione Lazio sull’adeguamento degli impianti idrici e potabilità ...	24
PARTE II – IL SISTEMA DI <i>GOVERNANCE</i>, LE INTERFERENZE DI AMBITO E LA GESTIONE DEL SII ANCHE ALLA LUCE DEI NUOVI PROGETTI PNRR.....	26
2. L’interferenza di ambito e la gestione del servizio idrico dei Comuni di Civitavecchia e Tarquinia.....	29
2.1. La nozione di “interferenza di ambito” secondo il TAR.....	31
3. Il commissariamento del Comune di Grotte (VT) da parte della Regione Lazio.....	32
4. Le vicende societarie di Acqualatina S.p.A.	33
5. La gara a “doppio oggetto” della società Talete S.p.A.....	34
PARTE III – I RECLAMI AL GARANTE	37
1. Le principali criticità e i reclami al Garante del SII	37
1.1. Casi anomali di acqua calcarea	38
1.2. Zone terremotate e “riallacci” del SII.....	39

1.3. L'associazione ISDE e i giudizi di idoneità dell'acqua	39
1.4. Perdite idriche e misuratori irregolari	40
1.5. Tariffe idriche per uso pubblico o commerciale	41
1.6. Pozzi privati e servizio idrico integrato	42
1.7. Progetti sperimentali di "scissione" condominiale.....	43
1.8. "Aria" nelle condutture idriche.....	45
PARTE IV – I LAVORI DELLA CONSULTA DEL GARANTE SII E RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEGLI UTENTI.....	46
1. I lavori della Consulta degli utenti e dei consumatori	46
2. L'insediamento del Tavolo Garante SII in ATO 1.....	47
2.1. La <i>virtual room</i> istituita dalla Talete S.p.A. con le Associazioni dei consumatori	48
3. I processi di ricostituzione dell'OTUC in ATO 3 e 5	49
5. Il monitoraggio ARERA sugli standard di qualità tecnica e contrattuale.....	50
5.1 La qualità tecnica del SII: la valutazione di ARERA dei gestori (biennio 2020-2021).....	50
6. La qualità contrattuale del SII: la valutazione di ARERA dei gestori (biennio 2020-2021) .	53
PENALITÀ	54
PARTE V - PROPOSTE DEL GARANTE DEL SII	55
1. Organizzazione e funzionamento degli uffici a supporto del Garante.....	55
1.1. Istituzione della segreteria organizzativa del Garante SII.....	55
1.2. Istituzione dell'Osservatorio permanente (art. 12 l.r. n. 26 del 1998)	55
1.3. L'attivazione di stage e protocolli con le Università	56
2. Legislazione e attività di indirizzo della Regione	56
2.1. Il Progetto di legge di riorganizzazione del SII.....	56
2.2. Norme di indirizzo regionali per una "democrazia partecipativa" dell'acqua	57
2.3. La Carta regionale dei servizi idrici.....	57
3. Il completamento della riattivazione degli Otuc.....	58
3.1. L'istituzione e/o riordino degli Otuc.....	58
4. Le campagne di sensibilizzazione sull'acqua.....	59
Appendice – Normativa	61

Con il presente *“Rapporto sulla gestione del sistema idrico integrato della Regione Lazio”* (di seguito, Rapporto II° Semestre (26 agosto 2023-26 febbraio 2024)) lo scrivente Garante del servizio idrico integrato (di seguito, Garante SII) intende rappresentare il quadro di informazioni e dati, nonché di criticità emerse nel corso del II° Semestre di attività, in materia di servizio idrico integrato e tutela degli utenti in attuazione delle Carte dei Servizi nella Regione Lazio.

Si rammenta che il Garante SII è stato istituito con legge della Regione Lazio n. 26 del 1998, recante *“Norme di attuazione dell’art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell’art. 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36”* (art. 8) al fine di svolgere le seguenti attività:

- a) definire indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il controllo delle politiche tariffarie praticate;
- b) esprimere valutazioni in ordine alle problematiche attinenti al servizio idrico integrato su richiesta della Regione, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici, delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;
- c) redigere, sulla base dell'analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il Rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio, denominato "Rapporto".

Il Garante SII svolge dunque attività di studio, valutazione e sollecitazione a supporto delle strutture regionali e locali e delle associazioni dei consumatori che partecipano alla Consulta degli utenti: oltre alla redazione del presente Rapporto, esso esercita attività di sollecitazione nei confronti degli enti gestori, istituendo, se del caso, Tavoli Tecnici, insieme agli uffici amministrativi tecnici competenti nelle singole materie. Il Garante SII, in base alla legge regionale, infatti, promuove *“(…) ogni possibile iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato organizzato (...)”*, in attuazione della legge regionale n. 6 del 1996 recante *“Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36”*, nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante SII ha sede presso l'Assessorato competente in materia di risorse idriche e si avvale, attualmente, di n. 2 risorse (livello funzionario D1 e assistente amministrativo C1).

Ai sensi della legge regionale n. 26 del 1998 s.m.i., il Garante è coadiuvato:

- a) dal Consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali in base alle convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi della l.r. 6/1996 (art. 9);
- b) dalla Consulta degli utenti e dei consumatori, di cui è membro di diritto e Presidente (art. 10).

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023-26 febbraio 2024), il Garante SII ha convocato entrambi questi organismi e gli atti e i verbali delle sedute sono depositati presso gli uffici della Regione Lazio, per lo svolgimento delle sedute di discussione collegiale, molto utili in un'ottica di scambio di informazioni tra le STO, Amministrazione pubbliche e Associazioni dei Consumatori.

In particolare, lo scrivente Garante SII ha indetto una riunione con le STO si è in data 11 ottobre 2023 presso l'Autorità di bacino dell'Appennino centrale al fine di condividere le informazioni dell'Osservatorio attivato dal Segretario generale, nonché il lavoro di digitalizzazione dei dati inerenti i bacini idrografici svolto dalla stessa Autorità. In una successiva riunione con le STO sono state affrontate le problematiche inerenti alcune criticità nei singoli ATO.

Il Garante SII ha altresì preso parte anche ad una serie di iniziative a livello locale, tra cui si evidenzia il Convegno "*Stato di attuazione dei progetti PNRR nel Centro Sud relativi alle perdite idriche del SII*" in data 5 dicembre 2023, Latina".

Il presente Rapporto si divide in n. 5 Parti:

- Parte I - Le principali novità in materia di regolazione ARERA e la legislazione in materia di acque reflue, siccità e potabilità
- Parte II - Il sistema di *governance*, le interferenze di ambito e la gestione del sii anche alla luce dei nuovi progetti PNRR;
- Parte III - I Reclami al Garante SII;
- Parte IV - I lavori della consulta del garante sii e rafforzamento della tutela degli utenti;
- Parte V - Proposte del Garante SII.

Il Rapporto è stato redatto sulla base di un approfondito esame della normativa introdotta e/o attuata in sede regolatoria e amministrativa nel corso del II° Semestre, alla luce anche delle informazioni acquisite dalle Segreterie tecnico organizzative degli ATO, dalle strutture regionali competenti, dai gestori, nonché nell'ambito della Consulta degli utenti e consumatori alla l.r. n. 6/1996. Oltre a ciò, ha svolto incontri con organi politici regionali e nazionali. Infine, alcuni dati sono stati acquisiti da fonti e rapporti pubblicati sul sito dell'Autorità di regolazione per le Reti, Energia e Ambiente cd. ARERA e da studi effettuati da Ispra, Coldiretti, Legambiente, Utilitalia e Anbi e altri Osservatori, tra cui in *primis*, l'Osservatorio presso l'Autorità di Bacino.

L'attività del Garante SII si è svolta prevalentemente nell'ambito di un processo di riorganizzazione che si è concluso a livello politico con l'approvazione in Giunta del Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e, dunque, in una fase di transizione e di riorganizzazione amministrativa della Regione Lazio.

Nel complesso, giova sottolineare un generale migliore funzionamento delle attività degli uffici a supporto della figura del Garante SII a seguito l'adozione di format e standard di comunicazioni con i Gestori e con gli utenti, che ha permesso di semplificare le attività degli uffici stessi e ricevere riscontri, oltre ad una attività di controllo sulle pratiche rimaste inevase e all'implementazione dei Tavoli tecnici. Inoltre, si segnala che il Garante SII, nel corso di questo II° Semestre, oltre a convocare le STO, ha continuato una serie di interlocuzioni con le singole ATO e Gestori, al fine di approfondire alcune specificità che riguardano i singoli territori (ad es. le tariffazioni in Ato 4 o le questioni inerenti la potabilità), così come si è reso disponibile e posto in ascolto con alcune Associazioni degli utenti, sia singolarmente che convocando la Consulta degli utenti e consumatori e/o istituendo tavoli tecnici.

Il Garante SII, ovviamente, è intervenuto anche su una serie di casi specifici (reclami, segnalazioni, denunce) sottoposti alla sua valutazione, rispetto ai quali - come si vedrà in proseguito - si è reso parte attiva e di risoluzione di problematiche, sollecitando gli enti gestori e gli attuali EGATO, nonché gli altri soggetti competenti (ARPA, ASL, Comuni etc) ad intervenire con tempestività.

Il presente Rapporto è trasmesso, a cura della Giunta regionale, a tutti i soggetti interessati alla gestione del servizio integrato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio
Avv. Manuela Veronelli

PARTE I – LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI REGOLAZIONE ARERA E LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ACQUE REFLUE, SICCIITA' E POTABILITA'

Premesse

Nel corso di questo II° Semestre (26 agosto 2023-26 febbraio 2024), il Garante SII ha esaminato le principali novità normative che hanno riguardato la regolamentazione di ARERA e la disciplina nazionale e comunitaria; in particolare, il Garante SII, anche su sollecitazione di alcune STO, ha esaminato, per quanto concerne la disciplina regolatoria di ARERA, l'introduzione del nuovo metodo tariffario MT4 e dei due Macro-indicatori MO, oltre ad approfondire la questione, sempre più impellente, a livello europeo, della gestione delle acque reflue e dell'attuazione di livelli di potabilità dell'acqua nella Regione Lazio.

1. La regolamentazione ARERA

Le principali delibere emanate da ARERA, a partire da ottobre 2023, hanno riguardato il metodo tariffario, la valutazione degli standard di qualità tecnica e la Carta dei Servizi.

1.1. Il nuovo metodo tariffario ARERA MT4 2024-2029

Con la delibera del 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante "*Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (mti-4)*", ARERA ha, da una parte, confermato alcuni elementi per la pianificazione della tariffa; dall'altra, introdotto delle importanti novità, soprattutto in attuazione di alcune sentenze del Consiglio di Stato.

L'ARERA si è mossa nella logica tracciata negli anni precedenti, puntando di più sull'efficienza delle gestioni e sul superamento degli squilibri territoriali; in considerazione della necessità di sviluppare gli investimenti necessari l'orizzonte dello schema regolatorio è stato fissato in 6 anni e, addirittura, a 12 per quanto concerne i cd. "progetti strategici".

Entrando più nel dettaglio, innanzitutto, ARERA ha confermato il VRG pro capite medio pari a 159 euro/abitante, il limite di prezzo K pari al 5% e il fattore di sharing X all'1,5%; il fattore premiale legato all'indicatore "*RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità*", attribuito sulla base delle *performance* relative al biennio 2024-2025 a valere sulle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, è stato invece riferito a obiettivi di miglioramento/mantenimento differenziati in ragione del livello di partenza; l'indicatore "*ENE-Quantità di energia elettrica acquistata*" sarà conseguito, invece, nel caso di una riduzione di almeno il 5%, assunto come base per il

confronto il valore medio annuale dell'energia elettrica acquistata nel periodo 2020-2023 (piuttosto che prendere a riferimento il valore del 2023).

Una delle più rilevanti novità riguarda poi i costi delle immobilizzazioni, in quanto il calcolo della quota a compensazione del capitale circolante netto è stato adeguato alle pronunce del giudice amministrativo includendo le voci di costo e di ricavo relative alle "Altre attività idriche".

Relativamente agli oneri finanziari e fiscali, l'ARERA ha confermato il tasso risk free all'1,58%, il *Water Utility Risk Premium* viene posto pari al 2%, il coefficiente β pari a 0,79, il tasso di rendimento delle immobilizzazioni (il cui interesse è soggetto a scudo fiscale pari al 3%); il rapporto standard tra immobilizzazioni cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni è rimasto pari a 1. Il premio per il rischio di mercato è stato confermato al 3,5%.

Con riferimento ai costi operativi endogeni, per i primi quattro anni del nuovo periodo regolatorio, ARERA ha mantenuto il meccanismo già vigente. Riguardo ai costi operativi aggiornabili, invece, l'Autorità ha previsto aggiustamenti riguardo alla trattazione dei costi dell'energia elettrica, con il riconoscimento di un costo per l'acquisto di energia nell'anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti; inoltre, in sede di conguaglio dell'anno (a+2) sarà assicurato che detto costo non risulti superiore a un *benchmark* (incrementato del 15%) che tenga conto dei costi – riferiti al medesimo anno (a) – relativi a un mix teorico di acquisto; ipotizzando inizialmente, ossia ai fini del calcolo del conguaglio del 2026, un'incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi.

Per il riconoscimento del costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, l'ARERA ha rivisto al rialzo la quantificazione del parametro moltiplicativo z (pari a 2,5) che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente addebitate al Gestore rispetto alla media di settore, prevedendo inoltre la possibilità di presentare istanza per la copertura di oneri aggiuntivi connessi ad attività volte all'attuazione del PNRR. Con riferimento ai costi ambientali e della risorsa, viene precisato che gli oneri (sia fissi che variabili) afferenti alle grandi infrastrutture *upstream* possono essere almeno in parte esplicitati come Resource Costs, essendo riconducibili alle misure per la sicurezza degli approvvigionamenti, per la tutela e la produzione delle risorse idriche o finalizzate a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

Infine, per il riconoscimento dei costi di morosità, ARERA ha individuato il valore massimo di 3,5% del fatturato annuo per le regioni del Centro, come nel caso della Regione Lazio.

A fronte di tali novità, alcune STO hanno evidenziato al Garante SII una serie di criticità che potrebbero portare a forti aumenti tariffari; ad esempio, in ATO 4, la STO ha calcolato che il costo di energia per 52 Mln di euro che il Gestore ha sostenuto nel 2022 andrà coperto con le tariffe, a fronte dei poco più di 22 riconosciuti con il precedente metodo tariffario, spalmato sino al 2029: e ciò dovrebbe, sempre secondo un calcolo stimato, generare un aumento annuale delle bollette di circa 3% annui. Sulle tariffe peserà in questo ambito anche l'inflazione riconosciuta dall'ARERA al 13,7% e su tutti i costi sostenuti dal Gestore nel 2022 (costi operativi, investimenti, energia elettrica, ecc.) si dovrà applicare questo tasso di inflazione: la Sto ATO 4, in questo senso, ha segnalato, che potrebbe esserci un aumento annuo delle tariffe di circa 3%.

Questi dati sommati a quelli previsti già con i precedenti metodi tariffari porteranno, come stimato per ATO 4, almeno fino al 2029 un aumento complessivo del 10-11% annui delle bollette. A questi si potranno inoltre aggiungere altri possibili aumenti (es. morosità) da calcolare anch'essi secondo il nuovo metodo tariffario MT4.

In altri ambiti, tuttavia, la nuova regolazione dovrebbe avere impatti meno incisivi, ad es. in Ato 3 non si prevedono aumenti anomali pur dovendo tener conto dei dati dell'inflazione: e ciò in quanto il cd. "*price cap*" dovrebbe mantenere il contenimento delle variazioni tariffarie mentre i costi operativi potrebbero essere "decurtati" dalle tariffe.

A questo proposito, il Garante SII sta effettuando alcuni approfondimenti in merito, anche avuto riguardo agli altri Ato 1, 2 e 5, al fine di verificare gli impatti sulle tariffe da questi applicati, cogliendo poi l'opportunità di discutere dette problematiche, soprattutto quelle riferite all'aumento delle tariffe, in seno alla Consulta dei consumatori.

1.2. I nuovi standard ARERA sul *Climate Change* nel SII

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023-26 febbraio 2024), lo scrivente Garante SII ha esaminato le novità introdotte dalla deliberazione del 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR di ARERA, che ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR. Si tratta di modifiche entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve le eventuali ulteriori tempistiche, come recepite dall'Ente di governo di ambito.

Tra le novità più interessanti, emerge l'introduzione di un nuovo Macro-indicatore M0a e M0b per la mitigazione delle criticità legate al *Climate Change*, nonché il tema dei programmi di controllo dell'acqua.

In base a tale delibera, l'Ente di governo dell'ambito dovrà dunque determinare, annualmente, i seguenti macro indicatori:

1. M0a – *“Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato”*: calcolata come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima;
2. M0b – *“Resilienza idrica a livello sovraordinato”*: calcolata come rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato.

Per il Macro-indicatore M0, inoltre, saranno assegnati i premi e le penalità già dal biennio di valutazione 2024-2025; mentre, per quanto riguarda gli “stadi di valutazione di base”, ARERA ha rimandato l'applicazione del meccanismo di incentivazione per i livelli avanzati e di eccellenza al termine dei lavori di interlocuzione con gli *stakeholder* istituzionali, con l'obiettivo della creazione di un Macro-indicatore che consideri anche i consumi diversi dal civile.

La delibera struttura la valutazione, su base biennale, degli obiettivi conseguiti per i Macro-indicatori di qualità tecnica e per i Macro-indicatori di qualità contrattuale, prevedendo un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione pari al 15% del Vincolo ai ricavi del Gestore.

Anche rispetto a tale novità nel settore regolatorio e di misura della qualità del servizio, tuttavia, alcune STO hanno sottoposto all'attenzione del Garante SII talune questioni:, in particolare, secondo Ato 4, mentre il parametro M0a appare gestibile direttamente dal Gestore del servizio idrico integrato, il parametro M0b, pur essendo controllato e valutato dal Gestore, è influenzato fortemente da gestioni esterne al servizio idrico non controllabili direttamente dal Gestore del SII: ad esempio, l'ottimizzazione del sistema di raccolta e riuso delle acque piovane non rientra tra le materie di competenza del Gestore del SII eppure appare che lo stesso, secondo ARERA, che dovrà essere valutato anche su questo.

È evidente, inoltre, che l'ARERA introducendo un nuovo Macro-indicatore ha imposto anche di inserire investimenti per mantenere o migliorare nel tempo questo indicatore. Tuttavia, alcune STO si stanno interrogando sulla circostanza di come sia possibile inserire questi investimenti, che sono a carico delle bollette degli utenti, laddove dette infrastrutture

non sono gestite direttamente dal Gestore o che non hanno un impatto diretto delle tariffe o sul servizio degli utenti.

Ad esempio, sembrerebbe, a detta di alcuni operatori del sistema, che l'ARERA esorti a realizzare investimenti su impianti di depurazione affinché le acque di uscita dai depuratori possano essere riutilizzate per uso irriguo da soggetti diversi e non dal Gestore del SII per i cittadini.

Siffatte circostanze, potrebbero anche avere serie conseguenze dirette sul Piano degli interventi previsto dal sistema tariffario: infatti, a parità di capitale investito, il finanziamento di questi interventi per il Macro-indicatore M0 andrà inevitabilmente a danno di altri interventi già previsti nel Piano che hanno invece impatti diretti e positive sulle bollette degli utenti e sullo stesso Servizio Idrico Integrato.

Particolarmente rilevante, tuttavia, la regolazione introdotta in merito alla cd. "registrazione dati sulla resilienza idrica" in base alla quale l'Arera ha previsto, agli artt. 31 e ss, l'obbligo di registrazione dei dati mediante quattro sotto-registri separati, relativi rispettivamente ai punti di prelievo e ai consumi - entrambi suddivisi in funzione della destinazione d'uso (servizio idrico integrato oppure diverso dal servizio idrico integrato) - utilizzati ai fini della determinazione del medesimo macro-indicatore.

Si tratta di temi che certamente lo scrivente Garante SII affronterà nella prossima riunione con le segreterie tecniche degli ATO, al fine di verificare l'attuazione e l'impatto anche di tale normativa nei singoli ATO.

1.3. Il nuovo archivio per la trasparenza e il nuovo pool degli EGATO (dal 2026)

Un'altra importante novità riguarda la disciplina relativa al cd. archivio dei Gestori che, entro il 30 aprile di ciascuna annualità e secondo le modalità operative che verranno successivamente stabilite, dovrà essere inviato all'ARERA, contenente:

- a) Il file per la raccolta dati RQTI monitoraggio predisposto dall'Autorità, debitamente compilato;
- b) La relazione di accompagnamento alla medesima raccolta dati, corredata dalla relativa validazione;
- c) La dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs. 18/2023, siglata dal legale rappresentante del Gestore;

d) Tutta la documentazione di supporto necessaria alla validazione, quali i registri tenuti ai sensi del Titolo 8 della RQTI, il file di riepilogo dei registri e gli altri documenti operativi (verbali di lettura, campioni di fatture all'utenza, verbali tecnici, eventuali ordinanze di non potabilità, certificati di analisi di laboratorio, eventuale piano dei controlli analitici, documenti di conformità relativi agli scaricatori di piena, registri di carico e scarico per i fanghi di depurazione, altro), come successivamente specificati dall'Autorità.

Il suddetto archivio dovrà essere verificato da un *pool* di Enti di governo dell'ambito definito dall'Autorità, che includerà quello competente territorialmente per la gestione in considerazione, con il fine di rafforzare l'attività di validazione dei dati trasmessi partendo dalla raccolta dati da effettuarsi nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali.

La mancata asseverazione deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante per gli eventuali Macro-indicatori interessati.

1.4. Delibere ARERA sul rafforzamento della trasparenza sulla qualità delle acque, continuità del servizio di acquedotto e indennizzi automatici in bolletta

La delibera ARERA del 28 dicembre 637/2023/R/IDR fissa il termine entro il 30 giugno 2024 per adempiere agli obblighi volti al rafforzamento della trasparenza verso gli utenti indicati nell'Allegato A alla delibera 586/2012/R/IDR, derivanti dal d.lgs. 18/2023 di recepimento della direttiva 2020/2184/UE sulla qualità delle acque.

Si segnala, in particolare, la sostituzione dell'art. 3, co. 3 della RQTI, il quale nella nuova formulazione prevede che *"(...) Il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola sospensione – sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato (...)"*. Si chiarisce, altresì, e ciò appare particolarmente rilevante, che rientrano in tale standard tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza del servizio idropotabile *"(...) ivi incluse quelle legate all'emissione di ordinanze di non potabilità dell'acqua (...)"*.

In merito allo standard di cui all'art. 3 dell'RQT, ovvero riferista sempre alla continuità del servizio, oltre a confermare che il gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente

al ritardo dallo standard, l'ARERA ha specificato che "(...) *In relazione all'indicatore "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3), si ha un ritardo semplice se $24=S3<48$ ore, un ritardo doppio se $16=S3<24$ ore, un ritardo triplo se $S3<16$ ore (...)*".

Rispetto agli indennizzi automatici, è stata introdotta la necessità, rispetto all'applicazione della procedura di cui all'art. 74 RQSII, di inserire l'indennizzo direttamente nella "(...) *causale indicata in bolletta, che deve riportare "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità tecnica definiti da ARERA (...)"*;

L'ARERA ha imposto altresì di inserire nella bolletta il *link* del sito web del Gestore con riferimento alle informazioni previste dalla Direttiva UE 2184/2020 - volta ad introdurre norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano - garantendone la salubrità e la pulizia tramite l'introduzione di requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili. Inoltre, viene richiesto di riportare i parametri utilizzati (microbiologici, chimici, nonché quelli relativi alla durezza, calcio, magnesio e potassio) per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, descritti nel d.lgs. 18/2023.

2. La raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue

Lo scrivente Garante SII, nel corso del II° Semestre, è stato più volte sollecitato dalle Segreterie tecniche dei singoli ATO su alcune questioni inerenti alle acque reflue non raccolte e non trattate, che rappresentano una delle principali fonti di inquinamento e rischio per la salute umana e la biodiversità.

2.1. La Direttiva 91/271/CEE relativo alla raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue

La Direttiva 91/271/CEE (*di seguito* la direttiva) è intervenuta al fine di disciplinare la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue generate dai cd. "agglomerati urbani", ovvero, aree in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue verso un impianto di trattamento o verso un punto di scarico, e da alcuni settori industriali.

In questo senso, la Direttiva ha previsto che tutti gli agglomerati al di sopra dei 2.000 abitanti equivalenti (A.E. - gli abitanti equivalenti, sommatoria di residenti e fluttuanti, esprimono il carico generato dall'agglomerato ossia la dimensione dello stesso) siano provvisti di idonei sistemi di raccolta (art. 3) e trattamento (artt. 4 e 5) conformi ai requisiti previsti all'Allegato I, parte B, indicando tempi di adeguamento (tra il 1998 e il 2005) in funzione del carico generato e dell'area di scarico (in area "normale" o "sensibile"). L'attuazione della direttiva è stata sin dall'inizio complessa, a causa degli aspetti finanziari e di pianificazione connessi alla costruzione di infrastrutture per le acque reflue.

Per superare queste difficoltà, l'UE ha destinato finanziamenti considerevoli nell'ambito dei fondi della politica di coesione dell'UE (17,8 miliardi di euro nel periodo di programmazione 2007-2013, ancora soggetto a modifiche). Gli investimenti nelle infrastrutture hanno incentivato, in modo diretto e indiretto, secondo la Commissione europea, la crescita economica e l'occupazione, contribuendo così a una delle principali priorità dell'attuale Commissione, ossia promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti.

Questo perché lo scopo della direttiva è quello di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue. In particolare, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano:

- raccogliere e trattare le acque reflue in insediamenti urbani con una popolazione di almeno 2.000 abitanti, ed effettuare un trattamento secondario sulle acque reflue raccolte;
- effettuare un trattamento più avanzato in insediamenti urbani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti situati in specifiche aree sensibili;
- verificare che gli impianti di trattamento siano adeguatamente mantenuti in modo da garantire prestazioni sufficienti e che possano operare in tutte le normali condizioni climatiche;
- adottare misure per limitare l'inquinamento delle acque recipienti provenienti da tracimazioni di acque meteoriche in situazioni estreme, come in caso di piogge insolitamente abbondanti;
- monitorare le prestazioni degli impianti di trattamento e delle acque recipienti, nonché lo smaltimento e il riutilizzo dei fanghi di depurazione.

Oltre a delineare i metodi per il monitoraggio e la valutazione dei risultati, l'Allegato I, Parte B, elenca i requisiti generali per: i sistemi di raccolta; gli scarichi provenienti dagli

impianti di trattamento delle acque reflue urbane, compresi i loro valori limite di emissione; le acque reflue industriali scaricate in sistemi di raccolta urbani.

2.2. Il recepimento nel Codice dell'Ambiente

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento nel 1999 con il decreto legislativo n. 152, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, "*Norme in materia ambientale*": la parte terza "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e il relativo Allegato 5 "*Limiti di emissione degli scarichi idrici*" del sopracitato decreto contengono, infatti, disposizioni relative alla direttiva.

In particolare, l'art. 100 stabilisce che "*(...) Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (...)*" e che "*(...) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici (...)*".

In merito ai criteri di ammissibilità degli scarichi, l'art. 101, co. 2, stabilisce che le Regioni, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, "*(...) definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini (...)*".

Il successivo art. 105, co. 5, specifica altresì che le Regioni fissano una disciplina anche per "*(...) gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, (...)* e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità (...)" e per "*(...) gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili (...)*" in funzione del raggiungimento "*(...) dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori (...)*".

2.3. L'attività di *reporting uwwtd*

Ai sensi dell'articolo 15, par 4, della direttiva n. 917, gli Stati membri devono, per tutti gli agglomerati con carico generato a partire da 2.000 A.E., inviare, ogni due anni, alla Commissione Europea informazioni sullo stato di attuazione della stessa attraverso la compilazione di uno specifico questionario (Questionario UWWTD). Analoga attività di *reporting* è stabilita all'articolo 17, laddove gli Stati membri devono, per gli agglomerati ancora non conformi ai requisiti della direttiva, indicare gli interventi di adeguamento in atto e/o programmati.

- Il questionario UWWTD relativo all'articolo 15 consiste in un *file Excel* strutturato essenzialmente in 5 fogli tra loro correlati:

- *aree sensibili*: indicazioni sulle aree sensibili e relativi bacini drenanti (denominazione e codice - tipologia area sensibile - data di designazione - modalità di applicazione dell'articolo 5 - fattore limitante N e/o P);
- *agglomerati*: indicazioni sugli agglomerati (denominazione e codice - coordinate - carico generato) e sistemi di raccolta (percentuale del carico generato raccolto attraverso reti fognarie e/o tramite sistemi individuali appropriati (IAS) e/o non raccolto né in rete fognaria né indirizzato tramite IAS);
- *impianti*: include i dati sui singoli impianti di trattamento delle acque reflue (ISCON - denominazione e codice - coordinate - capacità organica di progetto - carico trattato - tipologia di trattamento - conformità ai valori limite di emissione) e sui sistemi di raccolta non collegati ad impianti (NOTCON - denominazione e codice - coordinate);
- *impianti agglomerati*: link tra l'impianto di trattamento ed il singolo agglomerato e consente di segnalare le situazioni in cui la relazione agglomerato - impianto è del tipo 1: n o m:1 o n:m;
- *punti di scarico*: informazioni sui singoli punti di scarico degli impianti di trattamento (denominazione e codice - coordinate - tipo di area e corpo idrico correlato).

- Il questionario UWWTD relativo all'articolo 17 consiste in un *file Excel* strutturato in 3 fogli:

- *FLA Agglomerations*: indica la natura dei problemi riscontrati nell'agglomerato, le misure pianificate e le date previste per il raggiungimento della conformità;
- *FLA UWWTPs*: contiene informazioni sul motivo della non conformità dell'impianto di trattamento, sulle misure da adottare, sul tipo di capacità e trattamento previsti, nonché sui fondi pianificati per il superamento delle criticità;
- *FLA Investments*: contiene informazioni aggregate sul costo annuale dei costi di attuazione, sulla dimensione totale degli impianti di trattamento e altri dati aggregati.

L'ultima relazione disponibile della Commissione europea sullo stato e i programmi di attuazione, pubblicata nel 2016, rileva che vi sono ancora alcune lacune nell'attuazione soprattutto per quanto riguarda il livello di trattamento adeguato. Gli investimenti effettuati finora e programmati dai paesi dell'UE sono notevoli, ma sono indispensabili per colmare le lacune summenzionate e anche per mantenere la conformità. Inoltre, è significativo il contributo sostanziale alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro del settore delle acque reflue urbane.

2.4. La proposta di direttiva europea sulle acque reflue

Con la proposta di direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), le Istituzioni europee intendono innovare la direttiva 91/271/CEE attualmente vigente.

La proposta di revisione della direttiva, in particolare, è volta a stimolare una protezione costante dell'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate e, al contempo, a contribuire maggiormente alla protezione della salute pubblica: essa persegue, inoltre, l'obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla *governance* delle attività di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane.

La proposta punta, altresì, a contribuire al progressivo azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra connesse alle attività di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane, in particolare riducendo ulteriormente le emissioni di azoto, ma anche promuovendo l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, concorrendo in tal modo al

raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si passa ora ad esaminare nello specifico i punti fondamentali ed impattanti nel nostro ordinamento della proposta europea, che possono essere sintetizzati nei successivi §§.

2.4.1. La nuova definizione di “agglomerato”, di trattamento secondario, terziario e cd. aggiuntivo e nuovi termini di adempimento

Innanzitutto, la proposta di Direttiva introduce, all’art. 2, una nuova definizione di “agglomerato” che non fa più riferimento al concetto di popolazione/attività economiche sufficientemente concentrate, ma viene precisata facendo riferimento al carico inquinante delle acque reflue, individuando una soglia minima di concentrazione di abitanti equivalenti che deve essere pari ad almeno 10 abitanti equivalente per ettaro.

In secondo luogo, l’art. 3 prevede, entro il 31/12/2030, l’estensione dell’obbligo di dotazione di reti fognarie a tutti gli agglomerati compresi tra 1.000 e 2.000 A.E. (attualmente è per gli agglomerati superiori 2.000 A.E.).

È introdotto, inoltre, un nuovo obbligo per garantire che le famiglie siano collegate alle reti fognarie laddove esistenti.

In terzo luogo, l’art. 5 chiede agli Stati membri di redigere “Piani di gestione delle acque reflue urbane” integrati localmente per contrastare l’inquinamento delle acque meteoriche (deflusso urbano e tracimazione delle acque meteoriche), con le seguenti tempistiche:

- entro il 31 dicembre 2030, istituzione del Piano integrato di gestione delle acque reflue urbane per tutti gli agglomerati di 100.000 A.E. e oltre;
- entro il 31 dicembre 2025, definizione di agglomerati compresi tra 10.000 e 100.000 A.E., in cui si verificano talune condizioni;
- entro il 31 dicembre 2035, istituzione del Piano integrato di gestione delle acque reflue urbane, per gli agglomerati presenti in tale elenco.

Tra le misure più rilevanti, si evidenzia l’art. 6 della proposta in merito al cd. trattamento secondario, terziario e quaternario cd. aggiuntivo.

Per quanto concerne il trattamento secondario, le Istituzioni europee chiedono di effettuare almeno un trattamento di depurazione di tipo secondario, distinto per:

- gli agglomerati compresi tra 2.000 e 10.000 A.E. e scarico in acque costiere, della valutazione di conseguente applicabilità delle norme ordinarie a tutti gli agglomerati in questa fascia dimensionale entro il 31 dicembre 2027;

- tutti gli agglomerati compresi tra 1.000 e 2.000 A.E. del trattamento secondario entro il 31 dicembre 2030.

Per quanto riguarda il trattamento terziario, esso concerne tutti gli impianti che trattano carichi pari o superiori a 100.000 A.E., indipendentemente di scarico, ovvero anche in area non sensibile. È prevista una tempistica graduale, con il 50% degli impianti della categoria entro il 31 dicembre 2030, e il restante 50% entro il 31 dicembre 2035.

La proposta di direttiva introduce anche di un trattamento alle acque reflue urbane aggiuntivo rispetto al terziario, al fine di eliminare lo spettro più ampio possibile di microinquinanti. In particolare, è prevista:

- a) per tutti gli impianti che trattano carichi pari o superiore a 100.000 A.E.:
 - l'applicazione del trattamento quaternario indipendentemente di scarico, ovvero anche in aree in cui la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti non appare costituire un rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - è prevista una gradualità di adeguamento, con il 50% degli impianti adeguati entro il 31 dicembre 2030, ed il restante 50% entro la fine del 2035;
- b) per gli agglomerati compresi tra 10.000 e 100.000 A.E.:
 - l'individuazione delle aree in cui la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente; tale attività deve essere completata entro il 31 dicembre 2030;
 - l'applicazione graduale del trattamento quaternario a tutti gli agglomerati individuati come a rischio: 50% delle aree entro il 31 dicembre 2035 ed il restante 50% entro il 2040.

2.4.2. La nuova responsabilità del produttore

Sempre in tema di acque reflue, si segnala una novità rilevante in attuazione del principio di “chi inquina paga”: la proposta della Commissione europea, infatti, prevede di introdurre un regime di “responsabilità estesa del produttore”, quale ulteriore forma di finanziamento degli adeguamenti necessari: i settori cui applicare tale regime sono il settore farmaceutico e quello cosmetico, salvo le aziende al di sotto di una certa soglia di scarico o quelle che possono dimostrare di non scaricare microinquinanti.

Si tratta in sostanza di una forma di perequazione che dovrebbe portare, in ultima analisi, a scorporare dalla tariffa i costi coperti con i contributi dei produttori e di effettuare la migliore stima dei costi efficienti associati alla fase di trattamento quaternario.

2.4.3. Il rafforzamento del programma nazionale, i piani di gestione del rischio e il nuovo sistema di sorveglianza

La proposta di Direttiva all'art. 23 stabilisce anche il contenuto minimo del programma nazionale (già previsto nella Direttiva 917), che deve comprendere almeno quanto segue:

- i) valutazione del livello di attuazione della direttiva in relazione ai vari obblighi previsti dalla stessa;
- ii) identificazione e pianificazione degli investimenti necessari per tale attuazione;
- iii) stima degli investimenti necessari per rinnovare le infrastrutture esistenti di trattamento delle acque reflue urbane;
- iv) individuazione di potenziali fonti di finanziamento.

Per quanto concerne i piani di gestione del rischio, l'art. 18 della proposta prevede che gli Stati membri debbano identificare i rischi specifici causati dalle acque di scarico ai fini della qualità dei corsi utilizzati per captare acqua per uso potabile, della qualità delle acque balneabili, del stato dei corpi ricettori e della qualità destinata ad acquacoltura. Laddove tali rischi siano identificati, si prevede di misure che possano includere delle soglie di obbligo precedentemente indicate (per esempio, obbligo di collettamento fognario per agglomerati di dimensione inferiore ai 1.000 A.E.; applicazione del trattamento quaternario anche sotto i 10.000 A.E.). Questo punto è dunque legato di rischi specifici da indirizzare, e non prevede automaticamente la misura da adottare, lasciando quindi una certa flessibilità allo Stato membro. Questa misura si colloca nel quadro teorico di un approccio *risk based* già adottato per la rifusione della direttiva acque potabili, di cui può beneficiare anche il presente provvedimento.

Oltre a ciò, l'art. 17 istituisce un nuovo sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue urbane per monitorare i parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane. A tale proposito, gli Stati membri dovranno istituire, entro e non oltre il 1^o gennaio 2025, una struttura di coordinamento tra le Autorità competenti per la salute pubblica e il trattamento delle acque reflue urbane. Tale struttura stabilirà i parametri da monitorare e con quale frequenza e il metodo da applicare.

Inoltre, finché le Autorità competenti per la salute pubblica non stabiliranno che la pandemia di SARS-CoV-2 non rappresenta un rischio per la popolazione, le acque reflue urbane saranno monitorate almeno per il 70 % della popolazione nazionale.

Per tutti gli agglomerati con 100.000 A.E. o più, gli Stati membri infine saranno tenuti anche a monitorare regolarmente la resistenza agli antimicrobici allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

2.4.4. Le informazioni al pubblico, i nuovi indennizzi e diritto alla giustizia

In base all'art. 24 della nuova Direttiva, gli Stati membri dovranno garantire online informazioni adeguate e aggiornate in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Si tratta di informazioni fondamentali quali il livello di conformità delle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti della direttiva, il volume di acque reflue urbane raccolte e trattate ogni anno per famiglia, ecc. Esse dovranno essere accessibili almeno una volta all'anno a tutte le persone collegate a una rete fognaria, nella forma più appropriata, ad esempio sulle fatture.

Viene inoltre introdotto un nuovo articolo, l'art. 26, in materia di indennizzi e risarcimenti, inteso a garantire che, qualora si sia verificato un danno per la salute, totalmente o parzialmente dovuto a una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva, il pubblico interessato possa chiedere e ottenere il risarcimento di tale danno dalle pertinenti Autorità competenti e, se identificate, dalle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.

Infine, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali che attua la convenzione di Aarhus, l'art. 25 prevede che il pubblico e le ONG possano riesaminare legalmente le decisioni adottate dagli Stati membri a norma della direttiva.

2.5. Il Piano regionale di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento di pianificazione con cui in base alla direttiva quadro 2000/60 CE e al D.lgs. 152/06, le Regioni procedono ad una riqualificazione degli obiettivi e del quadro delle misure di intervento allo scopo di orientare e aggiornare i programmi dedicati alla tutela delle acque superficiali e sotterranee: esso fornisce attuazione anche ad un'altra serie di normative che disciplinano aspetti specifici della politica idrica, *in primis* proprio in riferimento alle acque reflue urbane, ma anche ai nitrati, alle emissioni

industriali, ai pesticidi, etc., che contribuiscono al raggiungimento del “buono stato” dell’acqua.

Nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, di cui alla delibera GR n. 18 del 23 novembre 2018, per quanto concerne i cd. depuratori urbani, incrociando i dati forniti direttamente dalle ATO, la Regione ha esaminato il quadro della depurazione di reflui urbani attraverso l’utilizzo del concetto di AETU: quest’ultimo costituisce “(...) *la stima dei potenziali carichi che il sistema di depurazione deve assorbire, confrontata con il carico organico, che rappresenta la potenzialità complessiva, e infine con il carico generato, che rappresenta il quadro attuale di riferimento (...)*”.

Questa metodologia di approccio, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva europea sui reflui urbani, ha consentito di valutare a livello territoriale e strategico le azioni da attuare nell’ambito del piano stesso.

La tabella di seguito mostra il confronto, per Provincia, degli AETU con il carico organico che di fatto esprime la capacità depurativa attualmente garantita ed il carico generato.

La differenza tra gli AETU ed il carico organico indica il potenziale deficit depurativo la cui identificazione puntuale può costituire un’azione di miglioramento della qualità delle acque della Regione; mentre dalla differenza tra il carico generato e gli AETU, è possibile stimare il numero di abitanti equivalenti che devono essere allacciati in fognatura (affinché il 100% degli abitanti equivalenti risulti allacciato).

Territorio	AETU (Carico potenziale)	CARICO ORGANICO AE	CARICO GENERATO AE	CARICO TRATTATO IN IAS
Viterbo	433 907	384 800	299 368	826
Rieti	206 875	251 147	171 868	2 822
Roma	5 380 731	5 249 617	4 350 789	67 986
Latina	719 471	877 206	725 041	6 435
Frosinone	591 514	468 470	376 058	13 872
Lazio	7 332 498	7 231 240	5 923 124	91 941

Tab 1 - AETU, carico organico e carico generato per Provincia – fonte Area “Conservazione qualità ambiente e bonifica siti inquinati” della Direzione Regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” della Regione Lazio, anno 2014.

Dall'esame delle informazioni raccolte, la Regione ha osservato che "(...) *il potenziale degli impianti attuale è paragonabile al carico potenziale stimato (...)*".

Tuttavia, analizzando la situazione alla scala di agglomerato, e quindi tenendo conto della distribuzione territoriale, il deficit depurativo ammonta a circa il 9% degli AETU (650 000 AETU) che rappresenta un indicatore utile per la rivalutazione degli agglomerati e la programmazione degli investimenti.

Per quanto concerne le acque reflue industriali, il Piano di Tutela delle Acque ha esaminato il volume di acqua scaricata annualmente dagli impianti industriali della regione, che si può sintetizzare nella seguente tabella:

Territorio	VOLUME SCARICATO [m ³ /anno]				
	Cave	Impianti per la produzione di energia elettrica	Impianti di ittiocoltura	Impianti industriali non compresi nelle categorie precedenti	Totale complessivo
Viterbo				1 951 942	1 951 942
Rieti			138 758 400	29 050	138 787 450
Roma	96 684 198	65 204 199	2 000 525	26 400 126	190 289 048
Latina		525 000	7 978 608	20 639 312	29 142 920
Frosinone		2 946 241		24 875 744	27 821 985
Lazio	96 684 198	68 675 440	148 737 533	73 896 174	387 993 345

Tab 2 -Volume di acqua scaricato dagli impianti industriali per provincia e per macrotipologia di impianto.

Di conseguenza, è emerso che ogni anno nella Regione Lazio vengono scaricati circa 390 Mm³ di acqua dagli impianti industriali, tra piccole, medie e grandi imprese.

2.5.1. Il regime della partecipazione nel Piano tutela delle acque

Il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. (art. 122) prevede che la Regione promuova la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela.

La Regione, su richiesta motivata, autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela e, per garantire

l'attiva partecipazione e la consultazione, la Regione concede un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte.

La normativa non fornisce una definizione di “pubblico” che in coerenza con i principi della normativa europea deve essere considerato nella sua accezione più generale: i cittadini, le associazioni, le province, i comuni, gli enti di ricerca, l'università, le agenzie nazionali e regionali, ecc.

3. La proroga del Commissario per la siccità, il riuso delle acque irrigue

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023-26 febbraio 2024), il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dell'incarico di commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica conferito. E' stato prorogato altresì al 30 giugno 2024 anche del termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le Regioni e le Province autonome territorialmente competenti autorizzano il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate e prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741.

Sempre al fine di fornire un supporto tecnico-specialistico alle decisioni politiche sul problema della siccità che sta interessando i laghi e i corsi d'acqua italiani è particolarmente attivo nella Regione Lazio, l'Osservatorio permanente sugli usi dell'acqua nel distretto idrografico dell'Appennino centrale è coordinato dall'Autorità di Bacino ed è composto dai rappresentanti nominati dai seguenti soggetti firmatari del Protocollo istitutivo: Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Dipartimento della Protezione Civile; Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA); Istituto nazionale di Statistica (ISTAT); Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI); Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito (ANEA); Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT); Federazione delle aziende idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA); TERNA Rete Italia; Associazione nazionale delle Imprese Elettriche (ASSOELETTICA); alle attività dell'Osservatorio possono inoltre partecipare le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale invitate dalle Regioni territorialmente competenti, e qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, ulteriori soggetti portatori di conoscenze e competenze invitati dal Segretario generale

Attraverso il suo operato l'Osservatorio si pone l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di *governance* della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva Quadro Acque, rimuovere tutti gli ostacoli alla circolarità e trasparenza delle informazioni e dei dati e mettere in atto le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

3.1 Il rapporto tra l'Autorità di bacino dell'Appennino centrale e il Garante SII

Nel corso di questo II° Semestre, il Garante SII ha promosso un coordinamento tra l'Autorità di Bacino e le STO con una riunione informale insieme al Segretario generale con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di *governance* della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovendo, attraverso la presentazione del progetto di Osservatorio, l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva Quadro Acque, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli alla circolarità e trasparenza delle informazioni e dei dati e mettere in atto le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Ne è sorto un Tavolo nell'ambito del quale sono emerse alcune questioni la cui risoluzione potrebbe essere risolta più agevolmente con una collaborazione diretta tra Autorità e STO.

4. I finanziamenti della Regione Lazio sull'adeguamento degli impianti idrici e potabilità

In base alla sentenza della Corte di giustizia C-197/2022, comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 2023, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'Allegato I, parte B, della Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano nel caso di ATO 1, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell'Allegato I, parte B, di detta direttiva, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell'arsenico nelle acque. I comuni coinvolti sono i seguenti: Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione, Tuscania. In particolare, la Corte ha sanzionato i Comuni di Bagnoregio e Fabrica di Roma per essere venuti meno agli obblighi in virtù del livello di concentrazione del fluoruro nelle acque,

mentre i Comuni di Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania hanno omesso di adottare, a seguito di varie diffide della Commissione Europea, i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

A questo proposito, si rappresenta che la Giunta della Regione Lazio con la finanziaria regionale approvata a dicembre 2023 ha stanziato 12 milioni e 700mila euro per l'adeguamento degli impianti idrici e la potabilità.

Si tratta di investimenti che prevedono 2,7 milioni di euro sull'annualità 2023 e 10 milioni a valere sulla legge di bilancio 2024.

PARTE II – IL SISTEMA DI *GOVERNANCE*, LE INTERFERENZE DI AMBITO E LA GESTIONE DEL SII ANCHE ALLA LUCE DEI NUOVI PROGETTI PNRR

1. Il sistema di *governance* del servizio idrico nella Regione Lazio

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024) il Garante SII ha continuato la disamina relativa alla riorganizzazione della *governance* del SII nella Regione Lazio.

A tal fine, il Garante SII ha avviato un percorso di approfondimento anche sulla base di una ricerca presentata da Anea in un Convegno a dicembre del 2023 (Ref.ricerche), nella quale è stato evidenziato:

1. L'assetto istituzionale e giuridico adottato dai singoli EGA/ATO, nonché l'adeguatezza dei meccanismi decisori e di programmazione, in aggiunta di operatività, oltre che l'efficacia dei singoli EGA/ATO;
2. L'adeguatezza della dotazione sia in termini di struttura tecnico-operativa sia di risorse disponibili dei singoli EGA/ATO;
3. L'efficacia e la solidità del rapporto che gli EGA hanno saputo instaurare con i gestori e con gli *stakeholder* dei singoli EGA/ATO;

A parere della scrivente Garante SII, per quel che concerne il sistema di *governance* della Regione Lazio, va evidenziato che la differenziazione tra i vari ATO, 1, 2, 3, 4 e 5, se comporta, da una parte, una conoscenza più approfondita della realtà locale e vicinanza al territorio (e conoscenza delle sue caratteristiche anche morfologiche) – consentendo all'ATO stesso di essere vicino al fabbisogno del territorio, in contatto con le specificità territoriali e sociali ed in rapporto costante con le istituzioni e gli Enti locali – dall'altra, tale assetto evidenzia alcuni punti critici (di cui molti emersi anche nella ricerca di Anea del 2023), ovvero i seguenti:

- le limitate capacità di investimento, soprattutto in caso di territori caratterizzati da densità demografica limitata (es. territori interamente montani) in cui la sola tariffa del SII non può sostenere gli investimenti necessari;
- la dimensione territoriale troppo frammentata, che non permette una visione e gestione d'insieme né una programmazione di opere strategiche o impianti centralizzati, oltre ad una moltiplicazione dei costi amministrativi e le limitate economie di scala;
- la grave carenza di personale in organico e scarsa specializzazione del personale;

- debolezza dell'EGA in caso di gestore particolarmente strutturata;
- la differenziazione del trattamento degli utenti in termini di servizio, tariffe e diritti;

In base alla ricerca effettuata da ANEA, la maggior parte delle STO sembrerebbero auspicare per una riforma volta ad istituire una “dimensione regionale” e più accentrata del SII, al fine di favorire operazioni di aggregazione tra i gestori in esso operanti e la centralizzazione delle funzioni, con una visione unitaria in merito all'attuazione delle competenze ed in particolare per le funzioni di programmazione: l'esercizio di una autonomia decisionale/regolatoria centralizzata potrebbe concentrarsi di più sul servizio, sia come professionalità sia come tempi di intervento, con processi decisionali autonomi e rapidi, offrendo altresì la possibilità agli ATO di effettuare un *benchmarking* tra le diverse gestioni operanti; infine, l'EGATO/ATO unico consentirebbe di effettuare maggiori economie di scala e possibili sinergie con il settore rifiuti e, quindi, opportunità di istituire un unico EGA acqua/rifiuti, oltre che avere rapporti più forti con uno o più.

Per quanto concerne i meccanismi istituzionali/decisori degli EGA/ATO, particolarmente interessanti risultano essere le principali criticità segnalate nella ricerca ANEA, tra cui si segnala, innanzitutto, il problema della interdipendenza tra elezioni amministrative comunali dell'ATO e nomina di rappresentanti consultivi dell'EGA, ma anche la circostanza che l'organo di indirizzo e controllo (Conferenza dei Sindaci) dovrebbe essere ristretta ad un numero di sindaci rappresentativi del territorio: l'eccesso di amministratori non favorisce infatti la snellezza dei processi decisionali; infine, la ricerca ha evidenziato la necessità di estendere la delega di partecipazione alle Conferenze d'Ambito anche ai consiglieri comunali (attualmente è prevista solo per gli assessori), in modo da favorire la rappresentanza dei piccoli Comuni.

Rispetto all'assetto giuridico, permangono notevoli differenze in merito alla configurazione giuridica dei singoli EGA/ATO, in quanto solo alcuni, come in ATO 4, hanno assunto la forma di ente pubblico con personalità giuridica, mentre altri continuano ad operare come mere soggettività giuridiche: parte della giurisprudenza amministrativa, infatti, (si v. ad esempio TAR Lazio sentenza n. 4399 del 2020) ritiene che “(...) L'“autorità d'ambito” contemplata dalla disciplina in materia di SII configura un organismo dotato di autonoma soggettività giuridica, e come tale distinto dagli Enti Locali che rientrano nel perimetro del relativo ambito territoriale ottimale: come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, all'ambito territoriale ottimale “deve essere riconosciuta un'autonoma soggettività rispetto agli enti dei quali esprime il coordinamento delle attività rilevanti connesse alla gestione del servizio

idrico integrato”, investito di “compiti istituzionalmente di competenza degli Enti Locali” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2009, n. 5243, che ribadisce il principio di diritto già enunciato da Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2948, secondo cui “è indiscutibile il riconoscimento di un’autonoma soggettività all’ATO (indipendentemente dalla possibilità di qualificarlo - prima del D. lgs. 152/06 - come ente dotato di personalità, essendo i due concetti distinti anche nel diritto pubblico (...)).

Il precedente da ultimo invocato, peraltro, è particolarmente significativo, avendo statuito che “(...) l’abrogazione dell’art. 148, D. lgs. n. 152 del 2006, che prevedeva autorità d’ambito dotate di personalità giuridica, implica soltanto, ai presenti fini, che il trasferimento delle competenze organizzative e gestionali avvenga nei confronti di un soggetto privo di personalità giuridica (...)”.

La giurisprudenza, dunque, ha confermato la qualifica di “soggetti autonomi” (seppure privi di personalità giuridica) degli ATO, nonché distinti dalla Provincia di appartenenza (seppure avente materialmente sede e formalmente medesimo codice fiscale della medesima Provincia).

Emerge, dal punto di vista operativo, tuttavia, anche nella Regione Lazio, una certa difficoltà ad applicare agli ATO la disciplina *tout court* prevista per gli Enti Locali, spesso per analogia, e dunque con tutte le problematiche derivanti dalla concreta sua interpretazione ed applicazione, nonché una grave scarsità di personale, in particolare nell’ambito delle STO (nella maggior parte dei casi composta da n. 1 dirigente), alcune volte, tale da non rendere possibile svolgere le funzioni stabilite per legge; sono state evidenziate anche difficoltà legate ad aspetti operativi/istituzionali, quali ad esempio la mancata attivazione del codice Ente (Siope plus) necessario per la gestione della tesoreria in alcuni ATO.

Per quanto concerne il rapporto con le altre istituzioni e gli stakeholder, nella ricerca AENEA è emerso che le relazioni tra i singoli ATO e ARERA risultano deboli, mentre sebbene nella Regione Lazio le interlocuzioni sono più frequenti, mediate, in alcuni casi, dalla figura stessa del Garante SII, su alcune specifiche tematiche.

Di particolare interesse, nell’ambito della Regione Lazio, una più accentuata maggiore partecipazione nei processi decisionali delle Associazioni e dei stakeholder attraverso la Consulta degli utenti e consumatori presieduta dal Garante SII che, allo stesso tempo, presiede e gestisce anche le riunioni periodiche con le STO dei singoli ATO.

Si tratta di una modalità attuativa valorizzata da questo Garante SII, anche nel corso di questo II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), che ha consentito, attraverso anche

l'istituzione di una serie di tavoli tecnici con i segretari delle ATO e gestori, a comitati degli utenti, percorsi partecipativi, indagini, campagne informative e altri strumenti di partecipazione che consentono agli utenti di esprimere le proprie opinioni, segnalare criticità e contribuire alla definizione delle politiche e delle scelte strategiche di organizzazione del Servizio Idrico e di investimento.

2. L'interferenza di ambito e la gestione del servizio idrico dei Comuni di Civitavecchia e Tarquinia

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), lo scrivente Garante SII ha esaminato la questione relativa alla gestione del servizio idrico nei Comuni di Civitavecchia e Tarquinia, rispetto ai quali vige ancora la gestione del Consorzio Medio Tirreno (ora in liquidazione), sottoposta alla sua attenzione da una Associazione dei consumatori.

A questo proposito, nell'ambito della riunione con le STO del 13 dicembre 2023 il Garante SII ha chiesto informazioni in merito alla cd. interferenza di ambito idraulica, sottolineando la circostanza che eventuali contenziosi attualmente pendenti non possono riverberarsi sul servizio ai cittadini.

Si rammenta, infatti, che il Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno (di seguito, anche solo "Consorzio" o "CMT") è stato costituito nel 1963, con la deliberazione dei Consigli Comunali di Civitavecchia, Tarquinia e Santa Marinella, per provvedere all'esercizio e alla manutenzione dell'acquedotto alimentato con le sorgenti dette "Cavaiole" e di "San Savino", entrambe ubicate nel territorio della Provincia di Viterbo, e delle relative opere di presa.

Il Consorzio, dunque, è nato per lo svolgimento delle attività di captazione e adduzione di acqua potabile a favore dei Comuni di Civitavecchia, Tarquinia e Santa Marinella (uscito poi nel 2013), ed è anche titolare delle relative concessioni regionali: allo stato, l'acquedotto alimenta il Comune di Civitavecchia nella misura del 60% e quello di Tarquinia nella misura del 40%.

Successivamente, con legge regionale n. 36 del 1994, il Comune di Tarquinia è stato inserito nell'ATO n. 1, denominato "Lazio Nord - Viterbo", mentre quello di Civitavecchia appartiene all'ambito territoriale ottimale n. 2, denominato "Lazio Centrale - Roma".

La materia, come noto, è governata dal principio di unicità della gestione, che importa che l'erogazione di tutte le componenti del servizio idrico integrato sia effettuata da un unico soggetto gestore sull'intero territorio dell'ATO.

L'art. 4 della legge regionale n. 6/1996, infatti, dispone che: *“Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione: a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990”*.

In attuazione di tale disposizione regionale, i Comuni e le Province dell'ATO 1 hanno scelto, quale forma di cooperazione, quella della Convenzione, sottoscritta in data 22 luglio 1999, con affidamento della gestione del SII alla società *in house* Talete S.p.A, mentre gli Enti Locali appartenenti al perimetro dell'ATO 2 hanno optato per la convenzione di cooperazione, con affidamento della gestione unitaria del SII alla Società Acea ATO 2 S.p.a.

Nel 2018, dunque, entrambi i Comuni di Tarquinia e Civitavecchia hanno deliberato il trasferimento del servizio idrico integrato comunale e dei beni ad esso strumentali ai gestori unici dei rispettivi AA.TT.OO, Talete e Acea ATO 2.

Tuttavia, nelle more del trasferimento del servizio al “soggetto gestore competente”, il medesimo Consorzio ha continuato ad assicurare la fornitura d'acqua ai Comuni di Tarquinia (ATO 1) e Civitavecchia (ATO 2), creando una oggettiva cd. “interferenza di ambito”.

Ed è proprio in tale quadro che si è innestato l'atto di Orientamento/indirizzo n. 92, assunto dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'Ente di Governo dell'ATO n. 1 – Lazio Nord - Viterbo (si seguito, anche “EGATO 1”) in data 30 dicembre 2019, nell'ambito del quale venne approvato un accordo sottoscritto il 4 dicembre 2019 dai rappresentanti della Regione Lazio, degli Enti di Governo degli AA.TT.OO. 1 e 2, nonché delle Società Talete e Acea ATO 2, relativo alla gestione del sistema acquedottistico del Medio Tirreno, in cui le parti hanno dato esplicitamente atto che il Consorzio non costituiva una “interferenza interambito”, ma unicamente un soggetto che forniva acqua all'ingrosso, non salvaguardato né tutelato (in alcun atto dei due AA.TT.OO.) ai sensi della normativa sul SII; si concordava, altresì, sul trasferimento al gestore unico dell'ATO 1, la Talete S.p.A., del servizio di acquedotto operato dal Consorzio essendo tutte le opere dallo stesso gestite prevalentemente ubicate nel territorio dell'ATO 1 e prevedendo una successiva ridefinizione dei rapporti contrattuali in essere tra Talete e Acea ATO 2 ai sensi della Convenzione all'epoca in vigore tra quest'ultima e il Consorzio.

Su tali premesse, l'atto di orientamento n. 92/2019 ha deliberato l'avvio della procedura per il trasferimento del sistema acquedottistico del Medio Tirreno al gestore unico

dell'ATO 1, Talete S.p.A., previo confronto con i due Comuni consorziati (Tarquinia e Civitavecchia), autorizzando la stessa Talete a stipulare con il Consorzio l'accordo allegato all'atto, avente ad oggetto le condizioni di fornitura di acqua potabile al Comune di Tarquinia (mentre per Civitavecchia veniva servita tramite il "filtro Aurelia" acqua all'ingrosso ad Acea ATO 2), in attesa della definizione, da parte dei due Comuni, degli aspetti giuridico-patrimoniali finalizzati al trasferimento del servizio in argomento al gestore unico dell'ATO 1.

2.1. La nozione di "interferenza di ambito" secondo il TAR

Il Consorzio Medio Tirreno ha impugnato al TAR il passaggio di gestione deliberato dall'Ato 1 Orientamento/indirizzo n. 92, come descritto nel § precedente, fondando la propria difesa unicamente sulla illegittimità della procedura adottata tramite la Conferenza dei Sindaci, non essendo "(...) *in discussione il trasferimento del servizio al futuro soggetto gestore (...)*", chiedendo invece che tale trasferimento, trattandosi di "interferenza di ambito" dovesse essere approvato direttamente dalla Giunta Regionale.

Il TAR ha accolto il ricorso partendo dalla definizione tecnica di "interferenza di ambito" intesa quale "(...) *materiale collocazione della rete, "contemporaneamente" presente su più ambiti e tale da comportare, dunque, uno scambio della risorsa idrica tra di essi, a mezzo di infrastrutture che presentano un carattere unitario e indivisibile (...)*" e ravvisandone la configurazione in punto di fatto attraverso l'esame della documentazione tecnica: il TAR, infatti, ha evidenziato che - a livello acquedottistico (e non di gestione) - sussistono "(...) *condutture che si diramano dal "serbatoio Clementino" - posizionato nel comune di Tarquinia e dunque nel perimetro dell'ATO 1 - e giungono al serbatoio di "filtri Aurelia", ubicato nel territorio dell'ATO 2 (...)*". Ha altresì evidenziato che la qualificazione del Consorzio quale "grossista" di acqua non esclude che lo stesso sia titolare di una concessione di derivazione di acqua provvedendo alla captazione, tramite l'acquedotto Medio Tirreno, della stessa che poi viene gestita da Talete e Acea ATO 2, facente parte tutte queste infrastrutture dell'insieme di "beni funzionali" all'erogazione del servizio idrico (artt. 141 e 143 D. lgs n. 152 del 2006) nei Comuni interessati.

In questo senso, il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dall'art. 7, comma 1, L.R. n. 6/1996, secondo cui: "*Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta Regionale, che definisce con propria deliberazione, sentite le autorità d'ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le autorità d'ambito interessate*". Di

conseguenza, ha dichiarato illegittima la delibera della Conferenza dei Sindaci che aveva deliberato nella misura in cui l'Ente di Governo dell'ATO 1 ha deliberato, in via autonoma e unilaterale, il trasferimento dell'impianto acquedottistico gestito dal Consorzio in assenza di una preventiva delibera della Giunta Regionale (e connesso schema di convenzione obbligatoria), ossia dell'organo politico cui è istituzionalmente demandata la disciplina dei profili di interferenza idraulica intercorrenti tra più AA.TT.OO.

La sentenza del TAR Lazio è stata impugnata dalla Regione Lazio dinanzi al Consiglio di Stato e, a seguito di rinuncia dell'istanza cautelare da parte di entrambe le parti, l'udienza è stata fissata nel primo trimestre del 2024.

A questo proposito, lo scrivente Garante SII, in attesa dell'esito del giudizio, ha effettuato alcuni approfondimenti - a carattere generale -, rilevando, innanzitutto, che non esiste, sia nella normativa nazionale che in quella regionale, una definizione della nozione di "interferenza d'ambito" che rimane una nozione tecnica rappresentata dalla circostanza che l'insieme dei beni "acquedotto, fognature e impianti di depurazione" ex art. 143 del D. lgs n. 152 del 2006 s.m.i., sia materialmente ubicato all'interno di più AA.TT.OO.

Di conseguenza, nell'ambito di una riforma legislativa, a livello nazionale e regionale, dovrebbe essere meglio delimitata tale definizione, al fine di evitare in futuro contenziosi simili a quello descritto nel § precedente.

3. Il commissariamento del Comune di Grotte (VT) da parte della Regione Lazio

A seguito della mancata sottoscrizione del verbale di consegna del servizio idrico da parte del Comune di Grotte, la Direzione Regionale, spirato inutilmente il termine della diffida indicato nella nota dell'EGATO n. 127 del 21 novembre 2023, ha avviato le procedure per l'applicazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 172, comma 4, del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152.

D'altronde, già con gli atti di indirizzo ed orientamento dell'EGATO n. 119 del 14 novembre 2022 e n. 121 del 9 maggio 2023, come già evidenziato nel Rapporto del I° Semestre 2023, l'ATO 1 aveva stabilito l'obbligatorietà del passaggio alla gestione di Talete S.p.A. di numerosi Comuni della provincia di Viterbo, tra cui ovviamente il Comune di Grotte di Castro (VT), rimasto inerte, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato e il decreto del Commissario.

Successivamente, con il Decreto del Commissario ad acta n. 7 del 24 marzo 2022, anche la Regione Lazio aveva imposto al Comune di Grotte di Casto (VT) di:

a) di trasferire il servizio idrico integrato comunale alla società Talete S.p.A., con efficacia a far data dalla notificazione del decreto;

b) che, a far data dalla notificazione del decreto, il comune affiancasse la società Talete S.p.A., nella gestione del servizio idrico integrato comunale da concludersi entro 120 giorni dalla notificazione;

c) di incaricare il responsabile tecnico comunale a procedere entro 120 giorni dalla notificazione del decreto all'espletamento delle attività necessarie per l'attuazione del trasferimento.

E ciò anche in attuazione della sentenza n. 1843 del 16 marzo 2022, nell'ambito della quale il Consiglio di Stato aveva affermato che *"(...) il provvedimento regionale con cui la Regione Lazio aveva avviato le procedure per il trasferimento delle opere afferenti il SII del Comune di Grotte alla società Talete, ai sensi dell'art. 172, co. 4, del D. lgs. 152 del 2006, di cui alla nota regionale 24 aprile 2018, n. 238549 (...)"*.

Lo scrivente Garante SII rimane in attesa di conoscere l'effettiva attuazione da parte del Comune di Grotte del passaggio di gestione al SII rimandando ogni aggiornamento alla prossima riunione delle STO.

4. Le vicende societarie di Acqualatina S.p.A.

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), lo scrivente Garante SII ha avuto notizia delle operazioni - nonché dei relativi contenziosi - riguardanti la cessione del ramo di azienda idrico SIRAM S.p.A. (ramo idrico italiano del gruppo Veolia), avviate a seguito della presa d'atto della Conferenza dei Sindaci del 7 settembre 2023.

Si rammenta, che trattasi di una operazione molto complessa ed articolata: a seguito della cessione di partecipazione di due soci di Idrolatina S.p.A. ad Acqua S.p.A. quest'ultima - a sua volta controllata al 100% da SIRAM, proprietaria del 49% di Acqualatina S.p.A. - ha ceduto tutto il gruppo Veolia (società che di cui SIRAM detiene in Italia tutti i rapporti commerciali) ad Italgas, la società leader nel settore che ha sì una struttura privatistica ma è controllata da Cassa Depositi e Prestiti e, dunque, dallo Stato.

Una società concorrente, tuttavia, ha deciso di impugnare dinanzi al TAR Lazio la vendita della quota privata ad Italgas - ravvisando la violazione del Testo Unico in materia di società partecipate e del Codice degli Appalti circa la presunta insussistenza in capo ad Italgas del possesso dei requisiti per svolgere sul territorio pontino il servizio idrico integrato - ricordando peraltro come il 9 novembre 2016 il Gestore concorrente aveva sottoscritto con il

gruppo Veolia un contratto preliminare di compravendita del 100% del capitale sociale di Idrolatina, il vero azionista di minoranza con il 49% di Acqualatina: l'operazione, tuttavia, venne bocciata dai comuni facenti parte dell'allora ATO 4, perché quel Gestore era stato considerato un operatore privato che non aveva partecipato nella primavera del 2000 alla gara pubblica indetta per la scelta del socio privato di quella che stava per diventare Acqualatina. Pertanto, l'Assemblea dei Sindaci aveva negato il consenso all'operazione di cessione delle quote di Idrolatina in favore del Gestore pregresso e tale delibera era stata già impugnata, anche allora, dallo stesso al TAR per il pronunciamento della sua illegittimità.

Sotto altro profilo, si evidenzia che la società Acqualatina è stata coinvolta da una serie di vicende di cui lo scrivente Garante SII è venuto a conoscenza attraverso la stampa - su presunte pratiche illecite di alcuni dipendenti dell'azienda Acqualatina, coinvolti nelle attività di recupero dei crediti tra gli utenti morosi e nella irregolarità di alcuni affidamenti di appalti e consulenze. Su questo, tuttavia, si apprende che sono in corso alcune indagini delle procure di Latina e Velletri.

In questo contesto, sono insorte anche le Associazioni dei consumatori che da tempo avevano sollevato alcune questioni inerenti talune problematiche inerenti la gestione da parte di Acqualatina Spa in tema di perdite idriche e morosità rispetto alle quali anche lo scrivente Garante SII è stato informato per conoscenza dalla competente STO di ATO 4 e di cui si discuterà nella prossima Consulta.

In particolare le Associazioni hanno eccepito, in un comunicato stampa del 30 gennaio 2024, alcune questioni in tema di gestione del SII, in merito alle procedure di affidamento del recupero dei crediti da parte di Acqualatina e l'effettivo recupero crediti, agli affidamenti diretti a legali esterni; oltre a ciò, quale siano le procedure applicate da Acqualatina per il trattamento delle perdite occulte sia per gli utenti che hanno uno storico letture e sia per le nuove utenze, effettuate in modo non rispondente alla delibera ARERA; le procedure di rateizzazione per insoluti, imposti unilateralmente dal gestore; il mancato accoglimento di una proposta dell' Otuc, per rendere meno gravoso il recupero delle morosità agli utenti fragili e alle attività commerciali;

5. La gara a “doppio oggetto” della società Talete S.p.A.

Anche nel II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), il Garante SII ha seguito con attenzione la questione relativa alle forme di gestione nei singoli ATO, con particolare

attenzione alla società Talete S.p.A. in ATO 1, che sta avviando un processo di privatizzazione con l'ingresso di un socio privato.

In base all'art. 14 del Decreto legislativo n. 201 del 2022, l'ATO 1, dunque, ha predisposto una relazione tecnica approvata in ATO 1 nell'ambito della quale sono state evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni. Detto articolo, infatti, stabilisce che: *"(...) Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente Locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati (...)"*.

Dalla relazione è emerso che la soluzione migliore nel caso della società Talete S.p.A. sia quella di adottare la formula della Società mista, con gara a doppio oggetto, quale *"(...) soluzione intermedia tra l'in house providing e la soluzione "estrema" della gara a terzi per l'affidamento del servizio (...)"*: sotto il profilo della *governance* territoriale, infatti, secondo la relazione, tale modello consentirebbe di mantenere un presidio nella società e, quindi, di contemperare la presenza del privato con una di parte pubblica.

Di conseguenza, con l'orientamento n. 125/2023 ha stabilito di procedere con gli adempimenti conseguenti e necessari al fine di concretizzare la gestione del SII nella forma della Società mista a prevalente capitale pubblico tramite una cd. gara a doppio oggetto, per l'individuazione di un socio privato da inserire nella compagine sociale della Talete S.p.A.

Il Garante SII rimane in attesa di ricevere la documentazione di gara al fine di esaminare i contenuti del capitolato tecnico e far pervenire alle stazioni appaltanti eventuali osservazioni in merito.

6. I progetti PNRR in tema di risorse idriche

Lo scrivente Garante SII ha esaminato i principali progetti PNRR finanziati nell'ambito della Regione Lazio relativi per la Misura M2C4, Inv. 4.4 Fognatura e depurazione,

partecipando altresì ad alcuni eventi pubblici, interessandosi soprattutto dello stato di avanzamento dei lavori e rispetto alla tutela dell'utenza. Insieme alle Segreterie tecniche degli ATO e ai gestori unici del proprio territorio, si tiene in costante contatto con le STO per verificare le esperienze e criticità sul campo, Di seguito i principali finanziamenti riconosciuti a livello nazionale la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica risale al 9 gennaio 2024.

Elenco delle proposte progettuali della Regione Lazio per le quali si propone l'ammissibilità a finanziamento per la Misura M2C4, Inv. Fognatura e depurazione

TITOLO PROPOSTA	PROPONENTE	NUMERO DI ABITANTI	FINANZIAMENTO RICHIESTO (€)
PROLUNGAMENTO ADDUTTRICE CRESCENZA LOTTO2- ELIMIN.NE SNAN F19	EGATO ATO2	1.483	3.478.933
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEPURATORECOMUNALE LOCALITA'RENARO	ATO1 Lazio	6.000	2.645.211
RIABILITAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO EX CO.BA.L.B. E IMPIANTO DI VALENTANO - 1^ STRALCIO FUNZIONALE	ATO1 Lazio	45.012	2.519.560
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DELLA SECONDA LINEALIQUAMI 3° STRALCIO	ATO1 Lazio	60.000	3.484.127
BONIFICA COLLETTORE E RETE AFFERENTI AL DEP. CICILIANO	EGATO ATO2	3.964	8.150.017
COLLEGAMENTO A ROMA EST DEL DEPURATORE DI BORGONUOVO	EGATO ATO2	19.900	2.966.106
IMPIANTO INTERCOMUNALE TORRERISI E COLLETTORI AFFERENTI	EGATO 5 Lazio	2.000	7.753.206
COLLETTORI AFFERENTI IMPIANTO INTERCOMUNALE TORRERISI LOTTO 2	EGATO 5 Lazio	2.000	3.993.930
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONZA "GIANCOS"	EGATO 4	3.300	4.997.796
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VENTOTENE - LOCALITÀ FARO II F ASE	EGATO 4 Lazio	800	1.350.317
COLLETTAMENTO E DEPURATORE A SERVIZIO DI FRAZIONI DI SOPRA DI LEONESSA AGG CODE IT1200000000087	STO ATO 3	3.762	2.389.751
PALOMBARA SABINA (RM): COLLETTAMENTO FOGNARIO E POTENZIAMENTO DEPURATORE IT12000000000115	STO ATO 3	3.500	1.594.219
MORICONE: POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEPURATORE AGG CODE IT12000000000103	STO ATO 3	600	1.151.821
POGGIO MIRTETO: COLLETTAMENTO E NUOVO DEPURATORE ZONA SCALO IT12000000000125	STO ATO 3	1.900	1.087.371
MAGLIANO SABINA: COLLETTAMENTO E NUOVO DEPURATORE LOC.ANGELI IT12000000000089	STO ATO 3	1.300	1.205.918
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CICILIANO	EGATO ATO2	3.964	3.639.302
COLLETTORE FOGNARIO AFFERENTE AL DEPURATORE VALLE GIORDANO	EGATO ATO2	2.600	2.996.416
REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPENSIVO DI SISTEMA DI DIGESTIONE DEI FANGHI DI RISULTA PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS,CON SUCCESSIVA COGENERAZIONE PER ENERGIA ELETTRICA,E PREDISPOSIZIONE DI PUNTO RICARICA	COMUNE DI CAMPODIMELE	597	3.400.000

PARTE III – I RECLAMI AL GARANTE

1. Le principali criticità e i reclami al Garante del SII

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), il Garante SII ha esaminato una serie di problematiche inerenti la gestione del SII e alla tutela dell'utenza nella Regione Lazio, che sono sintetizzate - come di consueto - nella tabella che segue.

Anno 2023-2024 (dal 26 agosto 2023 al 26 febbraio 2024)	
Richieste degli utenti e associazioni dirette al Garante SII	63
Richieste degli utenti/associazioni trasmesse dalla Regione Lazio	3
Richieste degli utenti ai Gestori e per conoscenza dal Garante SII	1
Reclami degli utenti pervenuti tramite Difensore Civico	1
Note/richieste degli enti locali e altri enti trasmesse da Regione Lazio	6
Riscontri da parte dei Gestori e delle Sto (dal 26 agosto 2023 al 26 febbraio 2024)	
Riscontri dei Gestori diretti al Garante SII	24
Riscontri dei Gestori e delle Sto per conoscenza al Garante SII	144
Note e comunicazioni delle Sto e dei Comuni dirette al Garante SII	31

Dall'andamento dei dati si evidenzia che, nel II° Semestre di attività, le richieste dirette e per conoscenza inoltrate al Garante del SII sono rimaste stabili. I riscontri da parte dei Gestori e/o delle STO sono ormai ordinari e non vi è alcuna necessità di ulteriori sollecitazioni e non solo in ATO 2, ATO 4 e ATO 5, ma anche in ATO 3 e ATO 1. Molto spesso le note sono inviate per conoscenza dai Gestori al fine di informare il Garante SII della conclusione della pratica di reclamo dell'utente nell'ambito del quale il Garante SII si è attivato.

Nei §§ successivi, si procede ad una disamina delle principali criticità emerse ed esaminate dal Garante SII proprio attraverso l'analisi dei reclami e della documentazione acquisita tramite l'invio di reclami da parte di utenti e associazioni, nonché a seguito dei numerosi incontri svolti con i Gestori, le STO di ATO 1, 2, 3, 4, e 5 e le Associazioni dei consumatori della Consulta.

In molti casi, le questioni poste al Garante SII sono state risolte attraverso l'interlocuzione con più Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, e il Garante SII ha svolto il ruolo di coordinamento tra le medesime, ai fini della risoluzione della problematica.

1.1. Casi anomali di acqua calcarea

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), il Garante SII ha affrontato una serie di casistiche riferite a uno spropositato apporto di calcare nell'acqua in alcuni Comuni presenti nell'ATO 1. Si è trattato di una vera e propria anomalia, documentata con ampi materiali e produzioni fotografiche.

Questa anomalia piuttosto rapida ha comportato in alcuni casi ad una sedimentazione di eccesso di calcare anche su tutto ciò che veniva a contatto con l'acqua: piatti, bicchieri, pentole, lavandini in alluminio e sanitari in ceramica, docce, vasche da bagno, anche con problematiche rispetto ai filtri di lavatrici e apparecchi elettrodomestici collegati all'uso dell'acqua.

In merito a dette problematiche, in particolare, un utente del Comune di Anguillara ha chiesto a codesto Garante di attivarsi al fine di verificare la qualità delle acque fornite dal gestore.

Il Garante SII ha sollecitato immediatamente il Gestore SII ad effettuare un sopralluogo e le analisi come previsto dal D. lgs n. 18 del 2023, a seguito del quale è emerso, tuttavia, che le caratteristiche organolettiche dell'acqua distribuita dal Gestore nei punti di campionamento, ricadevano nei parametri fissati dal Decreto legislativo sopra indicato ed erano in linea con quanto previsto dalla Delibera ARERA 586/12.

A seguito di ulteriore richiesta da parte dell'utente al Garante SII, il Gestore ha effettuato un ulteriore prelievo specifico presso il punto di fornitura dell'utente che aveva inoltrato il reclamo. Tuttavia, anche da tale prelievo è emersa la conformità dei parametri ai limiti di legge stabiliti dal Decreto legislativo 18/2023, in linea con quanto previsto dalla Delibera ARERA 586/12. A conferma di quanto sopra esposto, il Gestore ha allegato al Garante SII il relativo certificato.

Il Garante SII, visti gli adempimenti da parte del Gestore, ha sollecitato l'utente ad effettuare tutte le verifiche del caso sulla qualità dell'acqua somministrata nella parte delle tubature dal punto di consegna in poi di cui è lo stesso utente responsabile.

1.2. Zone terremotate e “riallacci” del SII

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024) sono emersi una serie di problemi nelle zone del reatino colpite dal sisma del 2016: tra le varie vicende, il Garante SII è stato coinvolto in una vicenda davvero particolare: un utente, infatti, ha presentato una istanza di reclamo relativa ad importi estremamente esosi richiesti dal Gestore per il “riallaccio” della fornitura idrica e della fognatura alla propria abitazione, ricostruita nel post sisma.

La questione è apparsa immediatamente assai complessa, laddove il Gestore, sollecitato dal Garante SII, ha evidenziato che tale importo elevato era dovuto alla necessità di ripristinare totalmente le condotte di acquedotto nel tratto di strada adiacente all’immobile dell’utente in questione. A causa degli interventi volti alla ricostruzione della zona con finanziamenti erogati in ragione del sisma, realizzati da terzi, infatti, le condotte originarie - collaccate al di sotto del manto stradale - erano state rimosse e mai ripristinate dalla ditta di lavori incaricata.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, il Gestore ha ritenuto di non avere alcuna responsabilità per i fatti lamentati.

Sollecitato ulteriormente anche il Comune interessato nella vicenda, quest’ultimo ha affermato che, poiché i lavori post sisma sarebbero stati effettuati su una strada privata (e non pubblica) da parte di ditte incaricate da terzi, anche l’ente pubblico non aveva alcuna responsabilità e che, dunque, l’utente avrebbe dovuto provvedere a ripristinare le tubature prima di procedere all’allaccio, erogando la cifra richiesta dal Gestore.

Su questo caso, che peraltro sembra non essere isolato, il Garante SII sta valutando la possibilità di organizzare un Tavolo *ad hoc* attraverso la convocazione del STO di ATO 3, il Comune e il Gestore.

1.3. L’associazione ISDE e i giudizi di idoneità dell’acqua

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), l’Associazione ISDE ha inoltrato ulteriore reclamo in merito alla situazione di non potabilità dei Comuni di Caprarola e Ronciglione, chiedendo di ricevere le analisi condotte sulla qualità delle acque nell’anno 2023.

In generale, infatti, ai sensi della normativa in vigore, il “giudizio di idoneità” al consumo umano di un’acqua è rilasciato dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente a seguito di una richiesta delle parti interessate, tra cui sindaci, gestori idro-potabili o imprese alimentari. Esso è subordinato all’acquisizione e valutazione di dati ottenuti tramite controlli ispettivi e attività analitiche, non necessariamente correlato all’assenza di un superamento dei valori di parametro, ma alla valutazione complessiva dello stato di qualità dell’acqua.

Il Garante ha sollecitato nuovamente le autorità competenti ad adempiere.

1.4. Perdite idriche e misuratori irregolari

Lo scrivente Garante SII ha affrontato il caso di un utente che ha inoltrato un reclamo nei confronti dell’EGATO 4, in merito a problematiche di fatturazione connesse al suo contatore sottoposto a sequestro dalla Camera di Commercio di Roma.

L’utente contestava l’interruzione del flusso regolare del servizio idrico della sua utenza domestica, senza alcun preavviso, attraverso plurime violazioni della proprietà privata e una fatturazione tuttora illegale in quanto basata su un misuratore sequestrato dalla Camera di Commercio per violazione del DM n. 93 del 2017.

In base a tale Decreto, infatti, i misuratori devono rispettare una serie di normative che nel caso in specie non apparivano rispettate; di conseguenza, la Camera di Commercio aveva prima sanzionato, *ex art. 13 della legge 689 del 1981*, e poi sottoposto a sequestro il misuratore.

A fronte della mancata richiesta di dissequestro del misuratore da parte del Gestore, lo stesso che non aveva mai sostituito.

Lo scrivente Garante SII ha dunque richiesto una relazione alla STO in merito alla fattispecie dedotta nel reclamo al Gestore che ha proposto una transazione all’utente; tuttavia, a fronte del fallimento di tale conciliazione, lo scrivente ha indirizzato vari solleciti all’EGATO 4, al fine di attivare i poteri di vigilanza stabiliti nella convenzione con il Gestore, mettendo in copia anche la Direzione regionale competente.

La STO ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Gestore e si rimane in attesa di ricevere un resoconto.

1.5. Tariffe idriche per uso pubblico o commerciale

A fronte di un reclamo da parte di una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) in merito all'applicazione di una tariffa commerciale alla sua attività di gestione di impianti sportivi (già affrontata nel corso del I° Semestre 2023), il Garante ha ulteriormente sollecitato l'Autorità di vigilanza, ovvero l'ATO in cui ricadeva l'attività di tale società, a fornire le giustificazioni sottese a tale differenziazione.

Con nota del 16.11.2023, il Segretario tecnico organizzativo della STO ha affermato che l'articolazione tariffaria approvata dall'ATO è differenziata in base all'utilizzo "pubblico" o "commerciale" dell'acqua.

L'utilizzo è pubblico, in particolare, quando l'uso dell'acqua è riferibile ad attività istituzionale svolta direttamente da un soggetto pubblico (Comuni, Istituzioni pubbliche, Ospedali, ecc.) o da un soggetto al quale un soggetto pubblico ha dato in concessione e/o gestione un proprio servizio/impianto. La concessione è l'esplicazione di un rapporto in qualche maniera vincolato dall'ente concedente.

Rientrano nella fattispecie di "uso pubblico" anche le attività che nel proprio statuto o atto costitutivo dimostrino di possedere le caratteristiche di cui al D. Lgs. 112/2017 (impresa sociale).

Qualunque ulteriore utilizzo svolto da un soggetto diverso da quelli in precedenza indicati non può vedersi riconosciuta l'applicazione della tariffa "uso pubblico" e deve necessariamente essere ricondotto ad un'altra tipologia di uso prevista dall'articolazione tariffaria vigente.

1.6 Morosità, immobili acquisiti all'asta e volturazioni

Lo scrivente Garante SII ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente in merito ai problemi derivanti da presunti importi attribuiti al subentrante acquirente dopo l'acquisto di un immobile all'asta, adibito ad uso residenziale, il cui flusso idrico era stato interrotto.

A questo proposito, il Garante ha sollecitato immediatamente il Gestore a riscontrare, per quanto di competenza, all'utente, dandone eventuale conoscenza anche a tutti i soggetti/enti in indirizzo, oltre che al sottoscritto Garante.

Il Gestore ha prontamente risposto chiedendo all'utente di attestare con autocertificazione corredata da opportuna documentazione la sua estraneità rispetto all'eventuale debito maturato in capo al precedente proprietario; al contrario, ove sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell'utenza, l'utente avrebbe dovuto procedere al riconoscimento delle somme dovute e contestualmente al pagamento delle stesse al fine di procedere all'esecuzione del contratto di voltura.

In questo senso, il Garante SII ha riscontrato la correttezza della condotta del Gestore anche alla luce dell'Allegato A, Delibera n. 655, paragrafo 15.5, in base al quale "(...) qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto (...)."

A maggior ragione, si rileva legittima la condotta del Gestore che, a seguito di ulteriore sopralluogo, ha verificato la manomissione dei sigilli di interruzione del flusso e la chiusura della nicchia con un lucchetto, trasformando in abusivo l'allaccio dell'abitazione.

A questo proposito, il Gestore ha altresì provveduto a comunicare allo scrivente Garante SII, la volontà di presentare una denuncia-querela alle Autorità competenti.

1.6. Pozzi privati e servizio idrico integrato

Nel corso del II° Semestre 2023, sono giunte presso gli uffici del Garante SII alcune segnalazioni in merito all'utilizzo di pozzi privati per l'erogazione del servizio idrico.

In particolare, lo scrivente Garante SII ha ricevuto una segnalazione da parte di una utente in merito al mancato allaccio del servizio idrico della sua abitazione in ATO 2,

denunciando il perdurare da molti anni di una violazione del diritto all'acqua potabile, laddove il Gestore avrebbe addebitato tutte le spese inerenti le condutture al condominio a cui essa appartiene. L'Utente altresì ha segnalato che l'unica fonte di approvvigionamento della fornitura idrica è costituita da acqua proveniente da un pozzo privato dichiarato dalla ASL non utilizzabile per inidoneità dell'acqua.

A tal fine, il Garante SII ha inoltrato una istanza di chiarificazione e dettagli nei confronti dell'ATO e del Gestore, oltre che discuterne in sede di riunione con le STO, in quanto in base alla documentazione trasmessa dall'utente, la condotta idrica dovrebbe essere realizzata su una strada pubblica (almeno per una parte fino al confine con la strada vicinale), e non appare sostenibile che ad oggi esistano ancora pozzi privati dichiarati cd. "non idonei" dalla ASL, serventi, a pagamento, utenze private.

Il Garante SII rimane in attesa di chiarimenti e, a tal fine, ha convocato anche il Comune in questione per esaminare congiuntamente la vicenda.

Un'altra questione attinente ai pozzi è stata posta dalle Associazioni dei consumatori, con particolare riferimento alla zona del Comune di Itri, nell'ambito della quale, con una serie di ordinanze del Comune stesso, una serie di soggetti privati sono autorizzati a vendere "acqua" ai cittadini.

Lo scrivente Garante ha chiesto dunque una serie di approfondimenti sulla situazione ad ATO 4, in particolare in merito alla "qualità" dell'acqua venduta nonché sulla legittimità o meno di tale condotta da parte dei privati cittadini e del Comune.

Il referente della Sto ha inviato ampia documentazione evidenziando come tutte le sue osservazioni siano state già esposte alle autorità giudiziarie competenti che si stanno occupando della vicenda (TAR e Prefetture).

1.7. Progetti sperimentali di "scissione" condominiale

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), il Garante SII ha ricevuto ulteriori segnalazioni inerenti alla volontà di alcuni utenti di distaccarsi dall'utenza idrica condominiale collettiva per attivare misuratori idrici individuali.

La questione era stata già ampiamente esaminata nel Rapporto del II° Semestre 2022, nell'ambito della quale, lo scrivente aveva effettivamente espresso un *favor* al fine di garantire una maggiore consapevolezza e risparmio della risorsa idrica, alla luce della Direttiva 2020/2184/UE, dell'art. 146, co. 1, lettera f), del D. lgs. 152/06, del D.P.C.M. 4 marzo 1996 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", all'Allegato 1/8, punto 8.2.8. (Misurazione), nonché della Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 42 del 2007, in particolare l'art. 20, laddove stabiliva che "(...) le *Autorità d'ambito, per il tramite dei Gestori Unici, devono provvedere entro 24 mesi a far data dall'entrata in vigore del presente Piano, alla fornitura ed al posizionamento degli strumenti di misura di ogni singola utenza (...)*".

Rispetto a tale quadro normativo e giurisprudenziale, tuttavia, la situazione di fatto nella Regione Lazio, a seguito di una breve indagine, è apparsa – come già evidenziato nel Report del II° Semestre 2022 - assai variegata anche in relazione ai differenti regolamenti edili vigenti nei Comuni, nonché alle differenti tipologie di architetture interne degli impianti idrici o di organizzazione degli allacciamenti alla rete idrica.

Alcuni gestori, tuttavia, hanno evidenziato che per tutti i cittadini è possibile installare contatori idrici autonomi presso la propria abitazione, attualmente serviti dal contatore condominiale, avanzando una cd. istanza di "scissione" dall'utenza condominiale, accollandosi le spese. Solo ed esclusivamente attivando tale procedura è possibile richiedere la dotazione di un contatore idrico autonomo ed abilitato alla tele lettura per il proprio immobile, nel caso in cui quest'ultimo sia allacciato a un contatore in comune con altri immobili.

A questo proposito, è utile rammentare che, anche su segnalazione dello stesso Garante SII, alcuni ATO, tra cui ATO 2, hanno avviato una prima sperimentazione applicata a circa 10 utenze condominiali per un importo pari a 125.000 € sulla componente tariffaria Opimis per l'annualità 2023 in base alla Direttiva ARERA n. 580 del 2019, prevedendo un contributo a fondo perduto finalizzato all'adeguamento della linea di alimentazione interna ed alla installazione di contatori divisionali per la ripartizione dei consumi a singoli utenti finali.

Su tale sperimentazione, tuttavia, lo scrivente Garante ha chiesto informazioni in merito alla possibilità di partecipare alla sperimentazione per gli utenti.

Il Garante SII ha sollecitato una risposta da parte del Gestore, informando anche le competenti ATO, al fine di garantire la trasparenza della condotta del Gestore.

1.8. “Aria” nelle condutture idriche

Sono giunte, infine, una serie di reclami e segnalazioni da parte dei cittadini residenti in una zona limitrofa alla Capitale che hanno segnalato più volte la presenza di “aria” e chiedendo un accertamento su tutta la condotta, al fine di ripristinare l’adeguato servizio ed evitare al consumatore di pagare “aria per acqua”.

Il Gestore ha replicato che, dai controlli effettuati, i valori della pressione idrica presso la via indicata erano conformi al valore piezometrico minimo garantito al contatore per la zona. Anche la rete idrica nella zona non aveva evidenziato eventuali perdite ed un sopralluogo presso il serbatoio a servizio del territorio non riscontrando anomalie.

Tuttavia, per la presenza di aria nella condotta, il Gestore, anche grazie all’intervento del Garante SII, è intervenuto, ripristinando le ordinarie condizioni del servizio idrico.

A seguire, tuttavia, i cittadini residenti nella medesima zona hanno sollecitato nuovamente il Garante SII per un intervento, essendosi ripresentata la medesima problematica.

Il Garante SII ha sollecitato il Gestore ad effettuare un nuovo intervento e rimane in attesa di un riscontro.

PARTE IV – I LAVORI DELLA CONSULTA DEL GARANTE SII E RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEGLI UTENTI

1. I lavori della Consulta degli utenti e dei consumatori

Il lavoro della Consulta degli utenti e consumatori è proseguito anche nel II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), affrontando diverse tematiche.

In particolare, la Consulta ha affrontato il tema dei pozzi nel Comune di Itri, avendo alcune Associazioni comunicato l'intenzione di avviare una *class action* contro i consorzi privati e il Comune sulla gestione – definita dai medesimi “abusiva” - del servizio idrico integrato in provincia.

Il Garante SII, dato che la questione è comunque *sub iudice*, ha richiesto informazioni, dapprima, al Gestore, il quale fornito rassicurazioni in merito almeno alla “qualità dell’acqua”; tuttavia, a fronte delle ulteriori richieste delle Associazioni, il Garante SII si è impegnato a chiedere alla STO ATO 4 ulteriori informazioni in merito, nell’ambito della quale è emerso che tutte le informazioni necessarie sono state fornite dal referente già alle competenti Autorità.

A seguire, è stata affrontata, sempre avuto riguardo alla provincia di Latina, la questione relativa ai 170 milioni di morosità e/o irregolarità in capo al Gestore Acqualatina, rispetto ai quali le associazioni di settore e l’OTUC sostengono che le procedure di recupero vengano affidate ad una società di consulenza - e sempre alla stessa da tanti anni - con costi elevatissimi e senza una effettiva riscossione.

Anche in merito alle morosità, il Garante SII riferisce di aver già convocato un incontro con Acqualatina che appare intenzionata a distinguere tra morosi cronici e gli utenti che invece hanno difficoltà, evitando di fare una sanatoria per tutti indistintamente.

Tuttavia, le Associazioni hanno evidenziato che basterebbe fare riferimento all’ISEE degli utenti privati per valutare se non pagano oppure se hanno difficoltà economiche, invece che affidare a società di recupero del credito la riscossione di una piccola parte delle fatturazioni, tali da non coprire nemmeno il costo del servizio.

A tal fine, le Associazioni hanno chiesto al Garante SII di svolgere una audizione con l’A.D. di Acqualatina e con il dirigente della STO ATO 4 per le problematiche attinenti alle procedure di recupero del credito e alle procedure sulle perdite occulte.

Nell’ambito della Consulta, il Garante SII ha ricordato i vari Tavoli in corso con ATO 1, ATO 3 e la necessità di inviare osservazioni alla Carta dei Servizi di ATO 3, in particolare

rispetto a quanto discusso nella Consulta in materia di consumi anomali, funzionamento delle camere di conciliazione e raccolta di misura etc.

A conclusione, il Garante SII ha sottoposto all'approvazione nel senso della necessità di:

1. Effettuare ulteriori approfondimenti presso la STO ATO 4 sulla situazione dei pozzi nel Comune di Itri;
2. Confermare il Tavolo tecnico con la società Talete S.p.A. per il 24 ottobre 2023;
3. Proporre ed esaminare le osservazioni alla Carta dei Servizi ATO 3;
4. Sottoporre all'attenzione della prossima Consulta la Carta dei Servizi di ATO 4 per discutere anche le questioni relative in particolare alle morosità e alle perdite occulte.

2. L'insediamento del Tavolo Garante SII in ATO 1

Le Associazioni dei consumatori attualmente aderenti alla Consulta e alla CRCU hanno valutato molto positivamente la disponibilità e l'impegno da parte del gestore Talete S.p.A. a sviluppare con le stesse un rapporto più sinergico su molti temi in materia di gestione del SII.

In particolare, le Associazioni hanno accolto con favore la notizia sull'implementazione dei sistemi informatici della Talete S.p.A., attraverso il Polo Nazionale Strategico - e rispettive iniziative di comunicazione tramite pagine social e siti web - volte a migliorare il rapporto tra il Gestore e l'utenza.

Il Tavolo ha concordato sulla necessità, ma anche sull'opportunità, tramite l'intervento del Garante SII, al fine di riesaminare l'assetto normativo relativo all'organizzazione e il funzionamento dell'OTUC insieme alla STO ATO 1 ormai da troppo tempo inattivo, oltre a verificare l'opportunità di trovare, sempre a livello provinciale, livelli di rappresentatività di associazioni presenti sul territorio che attualmente non trovano contesti appropriati a rappresentare interessi dei cittadini.

Il Garante SII ha proposto, in materie di perdite occulte, di convocare una seduta specifica al fine di conseguire interpretazioni comuni nell'attuazione della complessa normativa ARERA in funzione più tutelante per i cittadini, ovviamente nel rispetto dell'efficienza e buon andamento della gestione della Talete S.p.A., e soprattutto a tutela della risorsa idrica (cd. accordi migliorativi erga omnes).

Il Tavolo ha concordato, infine, sulla necessità di approfondire, in pendenza di contenzioso amministrativo, la gestione del servizio idrico attualmente svolto dal Consorzio Medio Tirreno in ATO 1 (Tarquinia e Civitavecchia), al fine di evitare l'aggravarsi delle condizioni di manutenzione delle strutture idriche e della potabilità della risorsa dell'acqua.

La società Talete si è resa disponibile ad aggiornare il Tavolo, attivando, non appena possibile, una vera e propria virtual room con le Associazioni aderenti al Tavolo del Garante SII da svolgersi entro la fine del 2023.

2.1. La *virtual room* istituita dalla Talete S.p.A. con le Associazioni dei consumatori

La prima *virtual room* è stata attivata dalla società Talete con il coinvolgimento di tutte le Associazioni aderenti che avevano fatto richiesta in sede di Consulta per poi riunirsi nuovamente in data 18 gennaio 2024.

Il Garante del Servizio Idrico, nell'ambito della prima riunione, ha espresso innanzitutto apprezzamento per l'approccio aperto e collaborativo del Gestore, sottolineando l'importanza del coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori nella definizione dei servizi e nelle decisioni aziendali.

Anche la società Talete ha infatti sottolineato l'importanza di condividere con l'EGA, con il Garante e con le Associazioni, gli atti e gli adempimenti derivanti dalla Regolazione ARERA che, attraverso la Carta del Servizio e il Regolamento, dettano le regole dei rapporti contrattuali con gli utenti.

La Società ha altresì proposto di condividere con le Associazioni il testo aggiornato della Carta del Servizio, nel quale sono state recepite le osservazioni delle Associazioni, insieme al Regolamento di utenza da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci prima o nel corso dell'approvazione della dell'istanza tariffaria MTI4, relativa alla pianificazione del prossimo quadriennio.

Il Gestore ha proposto di fissare un incontro al mese per aggiornare le Associazioni dei consumatori sull'andamento dei lavori e favorire un dialogo continuo.

Nel corso della successiva riunione del 16 febbraio 2024, dunque, il Gestore ha proposto alle Associazioni partecipanti di firmare un nuovo protocollo per le procedure di conciliazione dei reclami nel SII in ATO 1, istituendo anche gli Sportelli del consumatore, attraverso i quali le Associazioni avranno la possibilità di svolgere una serie di attività e accedere ai sistemi informativi della Talete.

In secondo luogo, il Gestore, a seguito delle sollecitazioni delle Associazioni, ha riesaminato la disciplina in materia di cd. "perdite occulte" prevista nell'attuale carta dei servizi proponendo una serie di modifiche in favore del consumatore, tra cui:

1. Tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente è passata da 3 a 2 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
2. L'applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
3. L'eliminazione della franchigia del 30% sui volumi fatturabili in merito al servizio di acquedotto.

Le proposte presentate sono state esaminate congiuntamente con le Associazioni, nella virtual room del 16 febbraio 2024, nell'ambito della quale si è discusso della necessità di definire bene le competenze degli Sportelli dei consumatori, della possibilità di inserire una procedura d'urgenza in sede di conciliazione, nonché di prevedere per le perdite occulte l'opzione di "autoriparazione" del guasto e altre modifiche.

Dopo ampia discussione, il Garante SII ha concluso la virtual room ed è in attesa di ricevere dal Gestore la versione definitiva del testo del Protocollo di conciliazione e della Carta dei servizi per la prossima riunione già fissata al 21 marzo 2024.

3. I processi di ricostituzione dell'OTUC in ATO 3 e 5

A seguito delle sollecitazioni del Garante SII, il Presidente della Provincia di Frosinone ha riattivato l'OTUC designando anche i suoi nuovi componenti. In data 12 dicembre 2023, il Garante SII è stato invitato a partecipare alla prima riunione convocata dal suo Presidente, a cui tuttavia non ha potuto prendere parte per impegni pregressi.

A seguire, il responsabile della STO di ATO 3 ha comunicato che è in corso di riattivazione anche l'OTUC ATO 3, così come richiesto dal Garante SII.

Si tratta di un importante rafforzamento della tutela degli Utenti a livello provinciale.

Lo scrivente Garante SII intende ora promuovere la ricostituzione anche dell'OTUC di ATO 1 e ATO 2, in modo da poter collaborare con ogni OTUC per effettuare un monitoraggio sulla qualità del servizio idrico gestito dagli utenti più approfondito.

In particolare, il Garante SII ha già inoltrato richiesta a tutti i Presidenti di OTUC in merito ad informazioni che devono essere inviate alla Consulta in merito ai reclami con riferimento a:

1. Fatturazione di consumi prescritti;

2. Richieste di sgravio per perdite occulte;
3. Errata fatturazione;
4. Consumi stimati e successivi conguagli onerosi;
5. Trattamento delle morosità;
6. Difficoltà nella lettura e comprensione delle voci in bolletta;
7. Solleciti per pagamenti non dovuti;
8. Riconoscimento e incasso dei rimborsi;
9. Mancata fatturazione;
10. Funzionamento del contatore;
11. Problemi di voltura/subentro;
12. Potabilità dell'acqua;
13. altro.

Il Garante SII intende avviare un metodo di lavoro coordinato sul territorio provinciale, anche al fine di monitorare in modo più efficace il servizio offerto agli utenti finali nella Regione Lazio nel suo complesso.

5. Il monitoraggio ARERA sugli standard di qualità tecnica e contrattuale

Nel corso del II° Semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), il Garante SII ha esaminato i dati che riguardano il raggiungimento degli obiettivi da parte dei Gestori della Regione Lazio in termini di qualità tecnica e contrattuale dei Gestori.

5.1 La qualità tecnica del SII: la valutazione di ARERA dei gestori (biennio 2020-2021)

Con la delibera ARERA n. 477/2023/R/IDR del 17 ottobre 2023, l'ARERA ha pubblicato i dati relativi all'applicazione, a livello nazionale, del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021, fornendo i risultati finali.

Si rammenta, a questo proposito, che la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:

- a) *prerequisiti*, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;

b) *standard specifici*, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;

c) *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in una prima fase di applicazione l'Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:

- macro-indicatore M1 - "*Perdite idriche*": cui è associato l'obiettivo di definito, tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);

- macro-indicatore M2 - "*Interruzioni del servizio*": (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;

- macro-indicatore M3 - "*Qualità dell'acqua erogata*": (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito secondo una logica multistadio, tenendo conto i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;

- macro-indicatore M4 - "*Adeguatezza del sistema fognario*": (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;

- macro-indicatore M5 - "*Smaltimento fanghi in discarica*": (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta.

- macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata": (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

Nell'ambito di tali macro-indicatori, l'ARERA ha stabilito, oltre alla loro valutazione, di dare attuazione al sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, suddivisi in differenti *Stadi*, da attribuire in ragione delle performance dei Gestori.

In base alle informazioni e i dati forniti (con apposita autocertificazione) ad ARERA la Delibera del 17 ottobre ha evidenziato, con riferimento all'ambito regionale, i seguenti premi e penalità per gli anni 2020-2021.

Tab. Macro-indicatori - ATO 1

ATO 1		
TALETE SPA		
MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
M5		24.462
M1		27.401
M3		5.044
M4		9.466
M4		45.093
M1	-	-
M3	-	-
M4	-	-
Totale		111.466

Tab. Macro-indicatori - ATO 2

ATO 2		
ACEA ATO 2 SPA		
MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
M1	470.432	
M3	157.842	
M5	202.031	
M6	265.472	
M1	20.216.359	
M3	3.391.560	
M5	-	-
M6	-	-
Totale	24.703.696	

Tab. Macro-indicatori – ATO 4

ATO 4		
AQUALATINA SPA		
MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
M5	61.637	
M1		172.953
M3		89.683
M6		47.728
M5	-	-
M1	-	-
M3		226.114
M6	-	-
Totale	61.637	536.478

Tab. Macro-indicatori – ATO 5

ATO 5		
ACEA ATO 5		
MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
M2		372.242
M3		89.683
M2		137.626
M3	-	-
Totale		599.551

6. La qualità contrattuale del SII: la valutazione di ARERA dei gestori (biennio 2020-2021)

Nel corso del II° semestre (26 agosto 2023 – 26 febbraio 2024), il Garante SII ha esaminato anche i dati che riguardano l'applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021, estrapolando i risultati relativi alla Regione Lazio. D'altronde, anche in questo caso, l'ARERA con la Delibera 655/2015/R/IDR persegue il fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni gestionali di erogazione dei servizi, rafforzando gli incentivi al rispetto degli standard minimi individuati dalla RQSII, con deliberazione 547/2019/R/IDR. L'Autorità ha integrato la richiamata disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, introducendo, tra l'altro, dal 1° gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità da attribuire in ragione delle performance delle singole gestioni, anche qui attraverso la verifica di vari Stadi da valutare con riferimento a due macro-indicatori:

- MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura);

- MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza).

Anche in questo caso, sono stati estratti e valutati i seguenti dati, come riportati nelle successive tabelle.

Tab. Macro-indicatori – ATO 1

ATO 1			
GESTORE	MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
ACEA MOLISE S.R.L.	MC1		66.978
Totale			66.978

Tab. Macro-indicatori – ATO 2

ATO 2			
GESTORE	MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
ACEA ATO 2 S.p.A.	MC2	-	-
ACEA ATO 2 S.p.A.	MC1	-	-
Totale		-	-

Tab. Macro-indicatori – ATO 3

ATO 3			
GESTORE	PENALITÀ	PREMI (€)	PENALI (€)
COMUNE DI CITTAREALE	PENALITÀ MASSIMA		1.721
Totale			1.721

Tab. Macro-indicatori – ATO 4

ATO 4			
GESTORE	MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
ACQUALATINA S.p.A.	MC1		268.659
ACQUALATINA S.p.A.	MC2	604.482	
Totale		604.482	268.659

Tab. Macro-indicatori – ATO 5

ATO 5			
GESTORE	MACRO-INDICATORI	PREMI (€)	PENALI (€)
ACEA ATO 5 S.p.A.	MC2		797.543
Totale			797.543

PARTE V - PROPOSTE DEL GARANTE DEL SII

1. Organizzazione e funzionamento degli uffici a supporto del Garante

1.1. Istituzione della segreteria organizzativa del Garante SII

Nel corso di questo II° semestre 2023, si conferma la necessità, anche alla luce del perdurare delle numerose criticità e problematiche del contesto idrico, di provvedere alla costituzione della struttura prevista all'art. 8, co. 11, della legge regionale n. 26 del 1998, la quale prevede che *(...) Il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla costituzione della struttura di segreteria (...)*".

Tale struttura dovrebbe essere composta da soggetti dotati di alta specializzazione tecnico-giuridica (ad es. avvocati, ingegneri e/o economisti) a supporto del Garante del SII, al fine di integrare le due risorse amministrative assegnate (livello funzionario D4 e assistente amministrativo C1).

E' emerso altresì che nell'ambito di tale segreteria dovrebbe essere assegnato un dirigente *ad hoc* per la gestione di un budget dedicato allo sviluppo di una serie di iniziative convegnisti che e/o campagne di sensibilizzazione o altri eventi.

1.2. Istituzione dell'Osservatorio permanente (art. 12 l.r. n. 26 del 1998)

L'art. 12, co. 1 e 3, della legge regionale n. 26 del 1998 s.m.i. stabilisce altresì che venga istituito un Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche a supporto del Garante del SII al fine di curare *"(...) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, contrattuali e finanziari connessi alla gestione del servizio idrico integrato, ai modelli di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi e degli impianti, ai livelli di servizio erogati, alle tariffe applicate, ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e servizi (...)"*.

Si tratta di un organo che riuscirebbe altresì a garantire maggiore trasparenza agli utenti, consentendo altresì *"(...) l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate (...)"*.

L'art. 13 prevede peraltro che per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, la Giunta possa stabilire di assegnare "(...) borse di studio annuali o triennali (...), senza possibilità di rinnovo e sono incompatibili con altre forme di lavoro dipendente (...).

1.3. L'attivazione di stage e protocolli con le Università

Anche nel I° Semestre 2023 è stato attivato uno stage curriculare con una studentessa dell'Università di Roma 3.

Attualmente sono in corso, tramite l'attività del Garante SII, interlocuzioni con alcune Università italiane e straniere al fine di stipulare protocolli più ampi di collaborazione.

2. Legislazione e attività di indirizzo della Regione

2.1. Il Progetto di legge di riorganizzazione del SII

Con la delibera di Giunta Regionale n. 208 del 2018, oltre a sospendere la D.G.R. 56 del 6 febbraio 2018, la Regione Lazio ha dato mandato al Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di svolgere ogni attività utile a pervenire ad un nuovo modello di governance del S.I.I., anche previa modificazione delle attuali disposizioni normative che lo sovrintendono, reperendo altresì qualificati contributi da reperire all'esterno della struttura regionale in materia di sistema di regolazione, tutela dell'ambiente, tutela del consumatore, modello industriale, comparazione interregionale, valorizzazione della partecipazione dei territori e degli interessi sociali diffusi.

Proprio in attuazione di tale delega, la Direzione ha costituito un Tavolo Tecnico in data antecedente alla nomina dell'attuale Garante, che ha prodotto una prima bozza di legge rubricato "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico del Lazio" da sottoporre alla valutazione di un "Comitato Istituzionale" composto dai rappresentanti delle ATO.

La bozza di proposta disegno di legge prevede in sintesi:

- l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale;
- la costituzione di 5 sub-ambiti corrispondenti agli attuali ATO;
- la costituzione di un Ente idrico della Regione Lazio con personalità giuridica a cui fanno capo le articolazioni degli organi rappresentativi dei comuni.
- La carta dei servizi su base regionale.

Essendosi insediata una nuova Giunta, il Garante SII ha immediatamente sollecitato sia il Presidente della competente commissione consiliare che l'Assessore all'assetto del territorio a ricostituire un tavolo tecnico per la ripresa dei lavori ai fini dell'iscrizione del disegno di legge, eventualmente modificato, presso la Commissione competente del Consiglio regionale.

L'esigenza del Garante SII, condivisa con le Segreterie organizzative dei vari ATO, è quella di riorganizzare il sistema secondo criteri di maggiore uniformità ed efficienza di gestione e soprattutto di non discriminazione delle tutele, considerata la frammentazione del sistema di *governance* attuale suddiviso in n. 5 ATO (ciascuna con la propria carta dei servizi, otuc gestore etc etc)

2.2. Norme di indirizzo regionali per una “democrazia partecipativa” dell'acqua

Il Garante SII, anche alla luce di ulteriori valutazioni effettuate nel I° Semestre di attività sull'attuazione di un “governo democratico della gestione del servizio idrico integrato” in attuazione della Convenzione di Aarhus, propone di **dare attuazione all'art. 8, co. 1 della legge regionale n. 5 del 2014, la quale stabilisce** “(...) *Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio (...)*”.

La medesima normativa altresì prevede che “(...) *entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto (...)*”.

E' evidente il ritardo nell'attuazione di tale normativa di indirizzo da parte della Giunta Regionale. A tal fine, con l'insediamento della nuova Giunta regionale, il Garante SII ha sollecitato l'adozione di tale normativa di indirizzo.

2.3. La Carta regionale dei servizi idrici

Il Garante SII ha più volte condiviso nell'ambito della Consulta la necessità di redigere la Carta regionale dei servizi idrici così come previsto all'art. 8, co. 3 della legge n. 5 del 2014 stabilisce che “(...) *la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della*

commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili (...)".

A tal fine, verificata la disponibilità della competente giunta regionale ad adottare detta Carta dei servizi, sarà costituito un gruppo di lavoro ristretto formato dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori all'interno della Consulta.

Successivamente, il Garante SII ritiene che la Carta dei servizi così elaborata dovrà essere sottoposta all'attenzione dai Responsabili delle Sto e dai Gestori al fine di valutarne l'impatto sulle singole Convenzioni di gestione e Carte dei servizi già sottoscritte tra le Parti e ancora non scadute.

3. Il completamento della riattivazione degli Otuc

3.1. L'istituzione e/o riordino degli Otuc

Come già evidenziato e a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso di questo I° Semestre di attività lo scrivente Garante SII ritiene ulteriormente urgente istituire e/o riattivare e/o riorganizzare il sistema degli Otuc nella Regione Lazio. Detta esigenza è stata condivisa anche con tutti i responsabili delle Segreterie organizzative. In particolare, Ato 5 ha emanato anche un comunicato stampa nell'ambito del quale la vice Presidente della Provincia, ha dichiarato che l'Otuc verrà riattivato.

L'articolo 11 legge n. 26 del 1998 s.m.i., invero, stabilisce che "(...) *Nei singoli ambiti territoriali ottimali vengono istituiti dalle province che svolgono le funzioni di coordinamento d'ambito appositi organismi di tutela degli utenti e dei consumatori (...)*" (co. 1). Tali organismi, denominati Otuc, "(...) *esaminano e verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti (...)*" (co. 2). La stessa disposizione prevede, infine, che tali organismi forniscano "(...) *alla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio (...)*" (co. 3).

In sostanza, gli Otuc rappresentano una sorta di strumento di tutela per gli utenti di secondo grado rispetto a conciliazioni che non sono andate a buon fine nelle Camere di conciliazione istituite presso i Gestori nei singoli Ato: essi garantiscano che, prima di dover ricorrere all'ARERA, si possa trovare una soluzione transattiva attraverso questo ulteriore organo monocratico o collegiale rafforzando i diritti degli utenti.

Il mancato funzionamento degli Otuc, peraltro, si riverbera sulle attività della Consulta e del Garante SII. La normativa teste citata, all'art. 11, prevede, come sopra chiarito, che tutti gli Otuc nelle singole ATO devono inviare "(...) *informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli e associati in ordine alla modalità di erogazione del servizio (...)*". In assenza, risulta impossibile per il Garante SII di acquisire tutte le informazioni, già elaborate dagli Otuc in forme statistiche, utili fine di proporre, come previsto all'art. 8 della stessa legge regionale, nelle sedi competenti, iniziative o proposte di legge regionale o misure di semplificazione a tutela del settore idrico e degli utenti.

Attualmente, risultano adottati i regolamenti di organizzazione e funzionamento di alcuni Otuc ma essi sono inattivi o non svolgono le funzioni loro assegnati per legge, anche avuto riguardo all'invio delle informazioni alla Consulta delle informazioni, utili anche per l'elaborazione del Rapporto Semestrale del Garante.

Nel corso del II° Semestre 2023, il Garante SII, tramite le segreterie organizzative, ha più volte, sollecitato le provincie a riattivare tali organismi e su richiesta delle stesse segreterie, ha elaborato alcune linee guida affinché vengano riattivati tali organismi di tutela del consumatore e di raccordo con le attività del Garante SII.

4. Le campagne di sensibilizzazione sull'acqua

Al fine di organizzare campagne di sensibilizzazione sull'acqua, già proposte nei precedenti Report, il Garante SII ha:

- sollecitato l'Assessorato competente e il relativo Dipartimento a stanziare fondi per la realizzazione di campagne promozionali;
- sollecitato i responsabili delle Sto e Gestori a farsi promotori di campagne promozionali sul territorio soprattutto negli ATO, al fine di informare maggiormente i cittadini;
- partecipato a vari seminari e convegni con ampia partecipazione sia in presenza che on line di operatori del sistema e intende prendere parte il più possibile ad iniziative sul territorio;

- avviato interlocuzioni con l’Autorità di bacino per sensibilizzare i giovani nelle scuole sull’uso dell’acqua attraverso iniziative coordinate con la Regione Lazio;

La proposta del Garante SII è quella di organizzare un altro Convegno in Regione Lazio sulla “*Governance democratica e diritti di partecipazione*” nel sistema idrico integrato in data 22 marzo 2024 nel corso della giornata mondiale dell’Acqua.

Appendice – Normativa

A livello sovranazionale

- *Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;*
- *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale" del 1998 (Convenzione di Aarhus);*
- *Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;*
- *Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che ha istituito "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";*
- *Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;*
- *Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;*
- *Direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.*

A livello nazionale

- *Testo unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904;*
- *Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;*
- *Legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano regolatore generale degli acquedotti;*
- *Legge 08 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'Ambiente;*
- *Legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente;*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";*
- *Legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 "Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici";*
- *Legge 11 luglio 1995, n° 273 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 1995, n° 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni";*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 marzo 1996, "Disposizioni in materia di risorse idriche";*
- *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";*
- *Decreto legislativo 02 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";*
- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";*
- *Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", (art. 2 comma 461)";*

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;
- Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (articolo 57bis) recante “riconoscimento automatico del bonus sociale agli aventi diritto”;
- Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 291, in materia di gestione della morosità e articolo 1, comma 295, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

Leggi regionali

- Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2012, n. 626 recante “Legge Regionale n. 6 e successive modifiche, atto di indirizzo agli enti locali in relazione all’applicazione dell’art 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche”;
- Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”.

Riferimenti regolatori:

- Deliberazione 586/2012/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 dicembre 2012 recante “Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” s.m.i.;
- Deliberazione 655/2015/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 23 dicembre 2015 recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” s.m.i.;
- Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 05/05/2016 recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- Deliberazione 665/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 settembre 2017 recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) – Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- Deliberazione 580/2019/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 27 dicembre 2019 recante “approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3”;

- *Deliberazione 610/2021/R/IDR della l’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 21 dicembre 2021 recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/r/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;*
- *Deliberazione 639/2021/R/IDR della l’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 30 dicembre 2021 recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;*
- *Deliberazione 11/2022/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 17 gennaio 2023 recante “approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dalla Conferenza dei sindaci dell’ATO 2 Lazio centrale – Roma”;*
- *Deliberazione 651/2022/R/COM dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 6 dicembre 2022 recante “disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’allegato a alla deliberazione dell’autorità 554/2022/R/COM;*
- *Deliberazione 64/2023/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 21 febbraio 2023 recante “avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per al quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;*
- *Deliberazione 233/2023/E/COM 30 maggio 2023 recante “Atuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al TICO per gli utenti finali dei settori idrico e del telecalore l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente”.*
- *Deliberazione 639/2023/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 28 dicembre 2023, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (mti-4)”.*
- *Deliberazione 637/2023/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 dicembre 2023, recante “perdite occulte”.*